

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

619^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 9 MAGGIO 1967

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI,
indi del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

CONGEDI	Pag. 33363	Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente	Pag. 33364
DISEGNI DI LEGGE		Presentazione	33403
Annunzio di presentazione	33363	Trasmissione dalla Camera dei deputati	33363
Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede redigente	33364	Discussione:	
Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente	33364	« Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile "Dell'adozione" ed inserimento del nuovo capo III con il titolo "Dell'adozione speciale" » (2027), d'iniziativa del deputato Dal Canton Maria Pia e di altri deputati (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>):	
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante	33363	TOMASSINI	33398
		SALLIS	33392

Seguito della discussione e approvazione:

« Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti familiari » (2060):

ANGELILLI	Pag. 33365
BOSCO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	33365 e <i>passim</i>
BERMANI	33390
CAPONI	33366 e <i>passim</i>
CATALDO	33384
* CIPOLLA	33368, 33371, 33386
GRIMALDI	33385
MASCIALE	33390
PEZZINI, <i>relatore</i>	33364 e <i>passim</i>

SAMARITANI	Pag. 33365 e <i>passim</i>
SANTARELLI	33372, 33373, 33374
ZANE	333 1

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di interpellanze	33403
Annunzio di interpellanze trasformate in interrogazioni con richiesta di risposta scritta	33410
Annunzio di interrogazioni	33404
Annunzio di ritiro di interrogazioni	33410

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

BONAFINI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 28 aprile.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore De Dominicis per giorni 5.

Non essendovi osservazioni, questo congedo è concesso.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

Deputati **TOZZI CONDIVI** e **VERONESI**. — « Modifiche alle disposizioni in favore del Pio Istituto di Santo Spirito e degli Ospedali riuniti di Roma e degli Istituti fisioterapici ospitalieri in Roma » (2213).

Annunzio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

ANGELILLI. — « Norme integrative della legge 26 giugno 1960, n. 650, recante dispo-

sizioni per il personale di ragioneria dei Provveditorati agli studi » (2214).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deli- berante

PRESIDENTE. Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Contributo al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo per il 1966 » (2192), previo parere della 5ª Commissione;

« Costruzione della nuova sede delle istituzioni scolastiche italiane in Buenos Aires » (2193), previo parere della 5ª Commissione;

« Contributo all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA) » (2195), previo parere della 5ª Commissione;

« Contributo alle spese di segretariato della Conferenza europea sulle telecomunicazioni spaziali (CETS) » (2196), previ pareri della 5ª e della 7ª Commissione;

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Elevazione, a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, del termine di 120 giorni previsto dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1139, concernente il condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria » (2187);

alla 8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste):

« Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Unione nazionale dei Comuni ed enti montani (UNCEM) » (2197), previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Bulgaria per il regolamento del contenzioso finanziario, con Scambio di Note, concluso a Sofia il 26 giugno 1965 » (1549-B), previo parere della 5ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

RUSO. — « Ordinamento degli Istituti di arte » (2179), previo parere della 5ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

BERNARDINETTI e DE LUCA Angelo. — « Trasferimento nei ruoli dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile dei militari della Aeronautica militare e del personale civile di ruolo del Ministero della difesa e di altre Amministrazioni statali in servizio presso lo stesso Ispettorato generale » (2167), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede redigente

P R E S I D E N T E . Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 2ª

Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: Deputato QUARANTA. — « Ordinamento della professione di biologo » (2028), già deferito a detta Commissione in sede redigente.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: SALARI ed altri. — « Proroga del periodo di preammortamento e di ammortamento dei mutui di cui alla legge 3 dicembre 1957, n. 1178, e proroga della esenzione fiscale di cui all'articolo 4 della legge 14 giugno 1934, n. 1091, per il ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle neviccate e gelate dell'annata 1955-56 » (1898), già deferito a detta Commissione in sede referente.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti familiari » (2060)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti familiari ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sugli ordini del giorno presentati. Il primo ordine del giorno è del senatore Samaritani e di altri senatori.

P E Z Z I N I , *relatore*. Nel primo ordine del giorno — di cui la Commissione non ha potuto prendere cognizione se non nella seduta di stamane e quindi non ha potuto pronunciarsi — si chiede al Governo un impegno

a presentare provvedimenti legislativi per l'estensione del beneficio degli assegni familiari ad altre categorie di lavoratori autonomi. La richiesta potrebbe formare oggetto di un voto che noi formuliamo, in analogia a quello che è, del resto, un impegno consacrato nel piano di sviluppo. Credo, però, che un impegno tassativo in questo senso non possa essere facilmente assunto dal Governo. Comunque, è il rappresentante del Governo che dirà in quale misura può accogliere questo ordine del giorno.

B O S C O, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Confermo quanto ho detto questa mattina e cioè che il Governo non è in grado di accettare l'ordine del giorno in quanto, come ha affermato testè il senatore Pezzini, il punto 87 del piano di sviluppo quinquennale prevede l'estensione degli assegni familiari nell'ambito dei lavoratori autonomi ai soli coltivatori diretti, coloni e mezzadri, almeno per questo quinquennio.

Non è quindi possibile in questo momento prevedere l'estensione ad altre categorie di lavoratori autonomi.

A titolo di informazione, l'onere sarebbe di 180-190 miliardi annui. Quindi, anche per la rilevanza notevole dell'onere finanziario che lo Stato o i lavoratori autonomi dovrebbero accollarsi, non è possibile accogliere l'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E. Senatore Samaritani, mantiene l'ordine del giorno?

S A M A R I T A N I. Lo mantengo.

P R E S I D E N T E. Si dia allora lettura dell'ordine del giorno del senatore Samaritani e di altri senatori.

B O N A F I N I, *Segretario*:

« Il Senato,

considerata l'opportunità di estendere gli assegni familiari ai lavoratori autonomi,

impegna il Governo a presentare provvedimenti legislativi affinché l'estensione della prestazione riguardi altresì gli artigiani e i commercianti, nonché i lavoratori a domi-

cilio, i domestici e il personale addetto ai servizi familiari in genere ».

P R E S I D E N T E. Metto ai voti questo ordine del giorno. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Segue l'ordine del giorno del senatore Angelilli.

P E Z Z I N I, *relatore*. È un invito al quale possiamo senz'altro associarci. Nell'articolo 13 c'è già un impegno formale per quanto riguarda l'estensione degli assegni ad altri componenti della famiglia contadina. È evidente che, mano a mano che sarà possibile, si dovrà provvedere anche all'aumento della misura degli assegni per renderli più perequati a quelli corrisposti ai lavoratori di altri settori produttivi.

B O S C O, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, ritengo superfluo questo ordine del giorno dopo quanto ho detto a proposito dell'articolo 13 del disegno di legge sottoposto all'esame del Senato, in quanto quest'ultimo già prevede l'estensione degli assegni familiari ad altri membri della famiglia.

Per quanto riguarda la misura, la dichiarazione dell'intenzione in questo senso esiste ugualmente ed è resa ufficiale nel programma quinquennale di sviluppo.

Non ritengo quindi opportuno assumere altri impegni in questo momento, dato che il Governo, non appena il reddito nazionale fornirà altre possibilità, altre risorse disponibili da dedicare a questo tipo di spese, si renderà sollecito, unitamente al Parlamento, per la successiva estensione.

Mi auguro che con queste assicurazioni il senatore Angelilli voglia ritirare il suo ordine del giorno.

P R E S I D E N T E. Senatore Angelilli, mantiene l'ordine del giorno?

A N G E L I L L I. Signor Presidente, onorevole Ministro, non insisto nella votazione. Auspico che le assicurazioni del Mi-

nistro portino a risultati positivi e dimostri-
no che la volontà di andare seriamente in-
contro a queste categorie, che hanno vera-
mente bisogno della massima attenzione da
parte del Parlamento e del Governo, si tra-
sformi in azione operante. Pertanto mi augu-
ro che la sollecitata perequazione degli as-
segni a quelli dei lavoratori dipendenti di
altri settori produttivi, possa realizzarsi nel
più breve tempo possibile.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla
discussione degli articoli. Si dia lettura del
l'articolo 1.

B O N A F I N I , *Segretario:*

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1967 ai colti-
vatori diretti, mezzadri e coloni parziari,
capi famiglia, che hanno diritto all'assicura-
zione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia
ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 ottobre
1957, n. 1047, e successive modifiche ed in-
tegrazioni, spettano gli assegni familiari per
i figli e le persone equiparate a carico se-
condo le norme contenute nella presente
legge.

A questi effetti si considerano capi fa-
miglia:

1) il padre di figli aventi l'età prevista
dall'articolo 2;

2) la madre di figli, aventi l'età prevista
dall'articolo 2 quando sia vedova, o nubile
con prole non riconosciuta dal padre, o se-
parata o abbandonata dal marito e con a
carico i figli o che abbia il marito invalido
permanente al lavoro o disoccupato e non
fruente di indennità di disoccupazione, od
in servizio militare, semprechè non rivesta
il grado di ufficiale o sottufficiale, o dete-
nuto in attesa di giudizio o per espiazione
di pena o assente perchè colpito da provve-
dimenti di polizia.

Si considerano altresì capi famiglia:

a) i coltivatori diretti, mezzadri e colo-
ni che abbiano a carico e conviventi fratelli
o sorelle o nipoti per la morte o l'abbandono

o l'invalidità permanente al lavoro del pa-
dre, semprechè la madre non fruisca di as-
segni familiari;

b) i coltivatori diretti, mezzadri e colo-
ni a cui siano stati regolarmente affidati
minori dagli organi competenti ai sensi di
legge.

Sono equiparati ai figli legittimi o legitti-
mati i figli adottivi e gli affiliati, quelli natu-
rali legalmente riconosciuti nonchè quelli
nati da precedente matrimonio dell'altro co-
niuge o, per i casi di cui alle lettere a) e b),
i fratelli o sorelle o nipoti ed i minori re-
golarmente affidati dagli organi competen-
ti ai sensi di legge.

P R E S I D E N T E . Su questo arti-
colo è stato presentato un emendamento so-
stitutivo da parte dei senatori Caponi, Di
Prisco, Brambilla, Santarelli, Compagnoni,
Cipolla, Conte, Samaritani, Fiore, Boccassi,
Bitossi e Trebbi. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , *Segretario:*

Sostituire l'articolo con il seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1967 ai colti-
vatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni par-
ziari, che hanno diritto all'assistenza obbli-
gatoria per l'invalidità e la vecchiaia, ai
sensi dell'articolo 1 della legge 26 ottobre
1957, n. 1047, e successive modifiche ed in-
tegrazioni, spettano gli assegni familiari per
i figli, il coniuge e i genitori, o le altre per-
sone equiparate a carico, secondo le norme
contenute nella presente legge.

Gli assegni sono dovuti per 312 giorni la-
vorativi all'anno e nella misura giornaliera
di lire 220 per i figli, lire 160 per il coniuge
e lire 90 per i genitori ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Capo-
ni ha facoltà di illustrare questo emenda-
mento.

C A P O N I . Il nostro emendamento
non ha bisogno di un'ampia illustrazione.
Al centro di tutti i nostri interventi in sede
di discussione generale è stata sottolineata
la necessità di estendere gli assegni al co-

niuge e ai genitori a carico e di portarli ai livelli di quelli corrisposti ai lavoratori subordinati.

Da parte dei colleghi della maggioranza di centro-sinistra e da parte del Ministro si è contestata questa possibilità con i soliti argomenti della gradualità e della scarsa disponibilità di mezzi per impieghi sociali.

Ora noi insistiamo nel chiedere al Ministro e ai colleghi della maggioranza di riconsiderare la loro posizione, poichè ci sembra estremamente limitato un provvedimento di estensione degli assegni familiari che stabilisca una quota che non solo rappresenta un terzo di quanto ricevono i lavoratori subordinati, ma è limitata ai figli, escludendo completamente i genitori e il coniuge a carico.

È stata comunque sollevata, a risposta delle nostre argomentazioni, la questione che con provvedimenti successivi sarà provveduto anche a favore dei coniugi e a favore dei genitori. Ma la cosa è dubbia, signor Ministro; lei questa mattina mi sembra che abbia dato una interpretazione estremamente restrittiva al piano quinquennale di sviluppo. E proprio la sua dichiarazione ci costringe ad insistere sul nostro emendamento.

Lei ha detto che l'estensione degli assegni al coniuge e ai genitori a carico non è un obiettivo di breve scadenza, cioè non è un obiettivo che rientrerebbe nei cinque anni del piano.

B O S C O, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ho detto che è un obiettivo non di brevissima scadenza, ma è del quinquennio.

C A P O N I. No, lei ha detto che non era del quinquennio. Comunque la prendiamo in parola: se è un obiettivo reale del quinquennio, non può fare a meno di riconsiderare la nostra proposta, cioè di accogliere il nostro emendamento. Io avrei voluto, altrimenti, entrare nel merito della dizione esatta del titolo 86 del piano quinquennale; ma poichè lei stesso riconosce che è un obiettivo del quinquennio, mi limito ad insistere nell'emendamento.

Soprattutto mi sembra che non ci si possa accontentare della formulazione estrema-

mente generica che è contenuta nell'articolo 13 della legge, ove si dice che successivamente si provvederà con un'altra legge. Ora, che bisogno c'è di ricorrere a un'altra legge? Facciamo adesso tutti gli sforzi possibili per andare incontro realmente a questa esigenza di giustizia che hanno rivendicato e continuano a rivendicare i lavoratori agricoli. Insistiamo pertanto sull'emendamento.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

P E Z Z I N I, *relatore*. Le ragioni del parere sfavorevole della Commissione sono state già ampiamente svolte sia nella relazione scritta che ho avuto l'onore di presentare a nome della Commissione, sia nella mia replica di stamane; il Ministro ha poi convalidato autorevolmente le ragioni che ci impediscono per il momento di aderire ad una richiesta di estensione degli assegni anche al coniuge e ai genitori a carico. La Commissione, pertanto, è contraria.

P R E S I D E N T E. Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

B O S C O, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, innanzitutto rilevo che l'emendamento presentato dal senatore Caponi e da altri colleghi stabilisce una decorrenza precisa, in quanto è detto: « A decorrere dal 1° gennaio 1967 ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni... spettano gli assegni familiari per i figli, il coniuge e i genitori, o le altre persone equiparate a carico, secondo le norme contenute nella presente legge ».

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 1967, secondo questo emendamento si dovrebbe estendere il provvedimento a tutti i familiari. Desidero dire al senatore Caponi ed al Senato che sarei stato veramente lieto se avessi potuto annunziare al Parlamento l'immediata estensione degli assegni ai coltivatori diretti secondo quanto qui si chiede, perchè tutti siamo convinti non solo per ragioni di riconoscenza verso questa beneme-

rita categoria, ma anche perchè abbiamo un interesse sociale a frenare l'esodo dalle campagne che comincia ad acquistare proporzioni preoccupanti — che il provvedimento estensivo sarebbe giusto ed opportuno. Non c'è dubbio quindi che l'intenzione c'è, ed è scritto anche nel paragrafo 87 del programma quinquennale di sviluppo. Ma per ora non si può: purtroppo bisogna adeguare i mezzi ai fini che si vogliono perseguire e in questo momento non si può fare un sacrificio superiore a quello dei 28 miliardi già stanziati in bilancio.

Ho già spiegato poi perchè è impossibile che gli assegni siano corrisposti sulla base di 312 giornate lavorative all'anno e nella misura giornaliera per i figli, il coniuge e i genitori, come richiesto nell'emendamento. Anche per quanto riguarda il calcolo delle giornate lavorative non è possibile accettare l'emendamento; ho già detto che l'accoglimento di esso comporterebbe un onere assai elevato di 155 miliardi. E qui conviene anche dire al Senato in che modo l'emendamento del senatore Caponi al successivo articolo 9 prevede il finanziamento degli interventi richiesti: esso stabilisce che si debba far carico allo Stato dell'ammontare di 100 miliardi, onde si porrebbe anche un problema di immediato reperimento della copertura, il che porterebbe alla paralisi della legge. Gli altri 55 miliardi sarebbero a carico dei concedenti nel rapporto di colonia e mezzadria. A parte la difficoltà d'ordine economico di porre a carico di tali categorie attualmente un onere così rilevante, pari a 55 miliardi, mi permetto di far rilevare anche in Aula, come ho già fatto in Commissione, che ciò significherebbe alterare profondamente il rapporto di mezzadria e di colonia, perchè trasformerebbe i mezzadri e i coloni in lavoratori dipendenti, mentre non lo sono affatto in base all'ordinamento giuridico attualmente esistente.

Per tutte queste ragioni prego il Senato di non accogliere l'emendamento del senatore Caponi.

PRESIDENTE. Senatore Caponi, mantiene l'emendamento?

CAPONI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dai senatori Caponi, Di Prisco ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Cipolla, Santarelli, Caponi e Brambilla è stato presentato, in via subordinata, un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

BONAFINI, Segretario:

In via subordinata, dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Hanno diritto altresì alla corresponsione degli assegni familiari di cui alla presente legge i lavoratori agricoli, manuali coltivatori della terra che, pur dedicando la loro attività prevalente al lavoro agricolo in forme miste (quali piccoli proprietari coltivatori, coloni, partecipanti e braccianti ad un tempo), non raggiungono in nessuna di queste attività i minimi previsti dalla legge per far parte di una singola categoria ».

PRESIDENTE. Il senatore Cipolla ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* **CIPOLLA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, questo emendamento affronta una delle carenze fondamentali della legislazione previdenziale, che si è aggravata dopo le leggi approvate nel 1963 nello scorcio della legislatura, sia quella sulla revisione del trattamento di pensione ai mezzadri e ai coltivatori diretti, sia quella che risolveva, con una specie di proroga, che non ha prorogato nulla, la questione aperta dalla sentenza della Corte costituzionale.

La legislazione italiana non prevede l'esistenza del Mezzogiorno d'Italia...

BOSCO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Come? Lei è sempre paradossale!

C I P O L L A . . . perchè noi facciamo leggi in cui prevediamo o figure di braccianti che fanno solo i braccianti, o di coltivatori diretti che fanno solo i coltivatori diretti o di mezzadri e coloni che fanno solo i mezzadri e i coloni. Gran parte dell'agricoltura meridionale, e soprattutto la più ricca e avanzata, non conosce questa situazione. Io ho davanti agli occhi la situazione delle serre del ragusano, dove ogni singolo lavoratore è piccolo proprietario, partecipante e bracciante; la situazione degli aranceti della provincia di Siracusa, dove il piccolo proprietario a volte è anche bracciante specializzato e altre volte è colono miglioratario; i vigneti della Sicilia occidentale, gli orti della Sicilia occidentale, gli orti della zona costiera meridionale della Sicilia, la situazione della Puglia, della Campania, del Mezzogiorno in genere. Nel Mezzogiorno non c'è nè il coltivatore diretto veneto, colleghi veneti, nè il mezzadro toscano ed umbro, colleghi della Toscana e dell'Umbria, nè il bracciante della Valle padana, colleghi della Valle padana.

C'è invece un'agricoltura diversa, in cui il lavoratore agricolo esplica, nel corso dell'anno, diverse attività; ma di ciò potremmo parlare più a lungo. Questa realtà non è stata tenuta presente nel 1963, alla fine della legislatura, quando c'era la necessità di risolvere comunque alcuni problemi quelli di aumento, adeguamento delle pensioni e, come dicevo prima, il problema aperto dalla Corte costituzionale. Se si va a guardare la legge del 9 gennaio 1963, n. 9, quella che adegua le pensioni, essa stabiliva agli articoli 3 e 4 che sono esclusi dall'assicurazione pensionistica (cui si fa riferimento poi nel primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge che stiamo esaminando) i coltivatori diretti per i quali il lavoro occorrente per il fondo posseduto o coltivato in affitto sia inferiore a 104 giornate annue.

L'articolo 3 parla dei mezzadri, l'articolo 4 parla dei coltivatori diretti e stabilisce lo stesso limite di 104 giornate. C'è stato un giro di vite per quanto riguarda l'accertamento dei braccianti agricoli. Infatti, come si era risolto il problema nel Mezzogiorno? Si era risolto iscrivendo queste figure miste

come braccianti agricoli. Però c'è un giro di vite, ci sono infinite cancellazioni; soltanto in Sicilia, l'anno scorso, 100 mila, il che importa 30 miliardi in meno di prestazioni previdenziali per l'agricoltura siciliana, per i lavoratori agricoli siciliani.

Ora, può ben darsi che un lavoratore, il quale abbia un piccolo fondicino, non arrivi alle 104 giornate, ma arrivi alle 100 giornate: avendo poi ad Alcamo o a Partinico, in uno dei comuni della Sicilia occidentale dove questi fatti avvengono, un ettaro di terreno a vigneto, a mezzadria migliorataria, fa altre 80 giornate; va a fare poi meno di 50 giornate come bracciante; nel corso dell'anno questo lavoratore ha fatto oltre 200 giornate in agricoltura.

Sappiamo tutti quanto scarso sia il livello dell'occupazione in agricoltura, anche per le vicende climatiche; malgrado questo, in base alla lettera delle leggi vigenti, che i prefetti e gli uffici dei contributi unificati stanno facendo applicare in senso estremamente restrittivo, questi non ha diritto nè al trattamento assistenziale e previdenziale previsto per i coltivatori diretti, nè al trattamento assistenziale e previdenziale previsto per i mezzadri, nè al trattamento assistenziale e previdenziale previsto per i braccianti.

Questa è la situazione, onorevole Bosco. Quindi, fino a che nel Mezzogiorno è valso il criterio di estendere, di tener presente, per l'iscrizione ai fini dei diritti previdenziali degli elenchi anagrafici la categoria bracciantile, per cui questi piccolissimi coloni o piccolissimi proprietari erano iscritti come braccianti, allora il problema era risolto, nella pratica, nelle Commissioni comunali e nelle sentenze della Magistratura.

Al momento in cui si modifica questa situazione si determina una situazione grave, una situazione che esclude gran parte del Mezzogiorno dalla partecipazione ai benefici di questa legge ed alle altre provvidenze in materia assistenziale e previdenziale.

Io comprendo che il problema non è semplice e non si può trattare soltanto con un emendamento. Ma, onorevole Bosco, la realtà dell'agricoltura meridionale è questa, e i colleghi — di tutti i partiti — che conoscono la situazione delle campagne del Mezzo-

giorno non possono non riconoscere la fondatezza della nostra impostazione e della nostra richiesta. Certamente il problema non deve essere affrontato solo in occasione della discussione di questa legge: dovrà essere affrontato, a mio avviso, soprattutto quando discuteremo la nuova legge sull'accertamento previdenziale per i braccianti. Però non vi è dubbio, onorevole Bosco, che oggi i vostri prefetti...

B O S C O, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono i prefetti d'Italia.

C I P O L L A. ... e i vostri uffici dei contributi unificati stanno togliendo, nella sola provincia di Palermo, 40 mila lavoratori dagli elenchi anagrafici (in tutta la Sicilia sono 100 mila). Si tratta di 40 mila famiglie che avevano ottenuto l'assistenza malattia, l'assistenza ospedaliera, l'assistenza farmaceutica, il diritto alla pensione, il sussidio di disoccupazione, gli assegni familiari e che ora ritornano indietro di un secolo.

Non vi è dubbio che, nel momento in cui si dice che si vogliono estendere ad altre categorie di lavoratori delle prestazioni quali gli assegni familiari, non si debbono immettere nuovamente negli elenchi quelli che sono stati esclusi; ma a coloro che non possono essere immessi nuovamente negli elenchi dobbiamo garantire almeno un trattamento pari a quello delle altre categorie.

Questo, onorevole Bosco, è il significato del nostro emendamento; si tratta di un emendamento che, a nostro avviso, non può essere respinto alla leggera e sul quale noi chiediamo una responsabile presa di posizione del relatore e del Ministro.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sullo emendamento in esame.

P E Z Z I N I, *relatore*. Non posso esprimere un parere della Commissione perchè l'emendamento è stato presentato all'ultima ora e la Commissione non ha potuto esaminarlo. Desidero soltanto esprimere a titolo personale il parere che, come del resto ha riconosciuto lo stesso presentato-

re dell'emendamento, si tratta di un problema che non è semplice, che non può essere risolto con la presentazione di un emendamento.

Io non contesto che possa esservi veramente una situazione di carenza come quella denunciata dal senatore Cipolla, ma ritengo che si dovrà provvedere in altro modo e, comunque, non in questa sede. Infatti, accettando l'emendamento, si verrebbero a sovvertire completamente i criteri che stanno alla base del disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E. Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

B O S C O, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Io mi associo al parere espresso dal relatore. Non è possibile accogliere questo emendamento a causa del sistema adottato nel primo comma dell'articolo 1, sistema che prevede la concessione degli assegni familiari correlata all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia. Dice l'articolo 1: « A decorrere dal 1° gennaio 1967 ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari, capi famiglia, che hanno diritto alla assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, eccetera ». Del resto lo stesso emendamento del senatore Caponi, che portava anche la firma del senatore Cipolla, accettava il sistema di correlare la corresponsione degli assegni familiari all'esistenza del rapporto di assicurazione obbligatoria. Dopo l'accettazione di questo sistema, dice il senatore Cipolla, bisogna tener conto di quella categoria un po' ibrida, mista, che non si applica esclusivamente ai lavori agricoli, ma esercita anche altri tipi di mestieri ed altre attività professionali.

C I P O L L A. Oltre all'agricoltura.

B O S C O, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ho capito, lei parla dei braccianti, eccetera. Nel suo emendamen-

to dice « dedicando la loro attività prevalente »...

C I P O L L A . Prevalente, come dice l'articolo 3. Ho adoperato la stessa dizione dell'articolo 3 e dell'articolo 4.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Senatore Cipolla, lei ha scritto queste parole: « ... pur dedicando la loro attività prevalente al lavoro agricolo in forme miste ». Questa espressione « forme miste » è sempre retta dall'« attività prevalente »; quindi non ho detto nessuno sproposito affermando che lei considera coloro che, oltre all'attività agricola in modo prevalente, esercitano qualche altra attività. Questo dice il suo emendamento.

C I P O L L A . Non lo dico io: lo dice la legge richiamata al primo comma. Io ho copiato la stessa formulazione.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ho capito. Comunque non è collegata all'assicurazione obbligatoria. Cioè in altri termini è fuori del sistema previsto dalla legge.

Lo stesso senatore Cipolla ha detto che il problema è molto più ampio. Non si può risolvere un problema del tipo di quello che egli ha sollevato, ossia dell'estensione di tutte le provvidenze assicurative (e quindi assistenza malattia, assistenza ospedaliera, concessione degli assegni familiari ed altre cose), unicamente in occasione della estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti. Non si può risolvere il problema in questa sede, tanto più che non possiamo considerare quali sarebbero gli oneri, mentre noi, quando facciamo delle leggi serie come quella in esame, dobbiamo commisurare esattamente gli oneri che andiamo ad assumere per legge con le disponibilità finanziarie esistenti.

È un problema da esaminare, ma che sarà esaminato in sede di revisione della legge sulle iscrizioni negli elenchi anagrafici. Là potremo esaminare la questione, ma io non assumo alcun impegno in questo momento.

In occasione della discussione sulla estensione degli assegni familiari sarebbe realmente fuori posto introdurre un concetto che tutto il sistema assicurativo attuale esclude. Il problema quindi potrà essere ripreso in esame in altra sede.

P R E S I D E N T E . Senatore Cipolla, insiste nel suo emendamento?

* **C I P O L L A** . Vorrei chiarire, come ho già fatto nell'interruzione all'onorevole Ministro, che non si tratta di figure extra agricole. Io ho adoperato nell'emendamento la stessa dizione dell'articolo 2 della legge richiamata nel primo comma. Tale articolo precisa che « per attività prevalente, ai sensi del precedente comma, deve intendersi quella che impegna il coltivatore diretto o il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo dell'anno e che costituisca per esso la maggior fonte di reddito ».

Quando i prefetti della Repubblica emettono quei comunicati stampa che il ministro Bosco conosce, la polemica si svolge su questo punto: che essi considerano falsi braccianti, falsi lavoratori agricoli dei lavoratori agricoli che dedicano la loro attività all'agricoltura per tutto l'anno. Qui basta fare 104 giornate per essere iscritti nell'elenco dei coltivatori diretti, e poi magari fare il macellaio, purchè si abbia il terreno necessario per avere le 104 giornate. Invece i lavoratori che non hanno altra attività oltre quella agricola, che sono piccoli proprietari, piccoli coloni e braccianti nello stesso tempo, sono esclusi dall'una, dall'altra e dalla terza attività previdenziale.

Questo è un problema del Mezzogiorno. Io mi sarei pertanto aspettato un impegno maggiore da parte del Governo, perchè non vedo come potremo fare una legge come quella che deve essere elaborata e portata avanti alle Camere prima del 31 agosto di quest'anno, secondo gli impegni ripetutamente assunti dal Governo in Aula e in Commissione, sia al Senato sia alla Camera, senza tener conto di questo fatto che oggi angoscia i lavoratori agricoli del Mezzogiorno e colpisce centinaia di migliaia di famiglie di lavoratori.

Insisto pertanto per la votazione del mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Cipolla, Santarelli, Caponi e Brambilla, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Santarelli, Di Prisco, Caponi, Compagnoni e Samaritani è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , *Segretario:*

In via subordinata, dopo il terzo comma, inserire il seguente:

« Per capi famiglia s'intendono anche i membri del nucleo familiare con prole che risultino effettivamente iscritti all'assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia, ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Santarelli ha facoltà di illustrare questo emendamento.

S A N T A R E L L I . Illustrerò brevemente l'emendamento, signor Presidente, perchè questa questione è stata lungamente dibattuta in Commissione. Onorevole Ministro, a noi pare che le dichiarazioni da lei fatte in Commissione non siano sufficienti a non permettere una interpretazione restrittiva da parte degli uffici. E questo anche dopo quanto gli onorevoli colleghi ci hanno detto e cioè che, siccome è la nostra amministrazione che applica questa legge, non dobbiamo avere nessuna preoccupazione.

Noi siamo ancora preoccupati pensando che il coltivatore diretto, il mezzadro sono costretti, in base all'articolo 5, per ottenere gli assegni familiari, a presentare lo stato di famiglia. Infatti lo stato di famiglia del coltivatore diretto e del mezzadro è uno sia dal punto di vista della anagrafe che dal

punto di vista del codice civile. Nasce perciò subito il sospetto che il membro della famiglia che chieda un tale stato di famiglia non possa ottenere gli assegni familiari, anche se è padre, se ha figli a carico e avrebbe diritto per legge agli assegni.

Per questa ragione noi insistiamo nel nostro emendamento, anche perchè gli uffici periferici della Previdenza sociale, da noi consultati, ci hanno suggerito questa correzione, in quanto la dizione attuale dell'articolo 1 si presterebbe a diverse interpretazioni. C'è stata ricordata, a tale proposito, l'interpretazione che è stata data ai fini della pensione invalidità e vecchiaia, in base alla quale oggi molti sono i capi famiglia e i membri che sono rimasti senza pensione, benchè ne abbiano diritto per legge.

Il nostro emendamento porta una chiarificazione alla legge affermando che tutti i membri della famiglia che abbiano figli al di sotto dei 14 anni abbiano diritto agli assegni familiari indipendentemente da chi sia il capo azienda.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sullo emendamento in esame.

P E Z Z I N I , *relatore.* Ricordo al senatore Santarelli che questo problema è stato discusso in Commissione ed è stato risolto, da parte della maggioranza, con la conclusione convinta che un emendamento di questo genere è del tutto superfluo, attesa la chiara dizione del testo legislativo.

Il primo comma dell'articolo 1 dice tassativamente chi sono i beneficiari di questo disegno di legge: tutti, cioè i coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari, capi famiglia, che hanno diritto alla assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia e non soltanto i titolari di azienda. E non è detto assolutamente che non possano convivere con un altro capo famiglia, ma basta che abbiano dei figli a carico.

Ho inoltre l'impressione che l'emendamento, se accolto, possa rendere dubbia la interpretazione retta della legge. In ipotesi, se dovessimo approvare l'emendamento così come è stato proposto, penso che dovrem-

mo colmare una lacuna, perchè la legge 26 ottobre 1957 alla quale si fa riferimento ha avuto modifiche e integrazioni delle quali si dovrebbe far cenno, come ne è fatto cenno nel primo comma dell'articolo 1 già approvato. La Commissione, comunque, ritiene che l'emendamento sia del tutto superfluo e che il problema sia stato definitivamente chiarito dall'interpretazione della norma che ne ha dato anche l'onorevole Ministro in sede di Commissione.

SANTARELLI. Il primo comma dell'articolo 1 parla di coltivatori diretti, mezzadri e coloni capi famiglia che hanno diritto all'assicurazione obbligatoria per la invalidità e vecchiaia. In Italia vi sono migliaia di persone che non hanno diritto a tale assicurazione e che contemporaneamente sono padri di famiglia. Stiamo perciò attenti a quel che facciamo. Gli stessi uffici periferici della Previdenza sociale ce lo hanno raccomandato. Molti sono i genitori che non hanno diritto all'assicurazione e che pertanto resteranno esclusi dal diritto agli assegni.

PRESDENTE. Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

BOSCO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Io mi auguro che dopo le precisazioni che darò al senatore Santarelli, egli vorrà dichiararsi soddisfatto delle assicurazioni del Ministro. Egli si è riferito ai pareri degli uffici periferici. Io non so chi abbia potuto dare questa interpretazione; posso comunque assicurare che le interpretazioni che do sono condivise dagli uffici centrali dell'Istituto della previdenza sociale e quindi formeranno oggetto di opportune istruzioni.

Ho già detto in Commissione, e ripeto qui, che quando si parla di capo famiglia ci si riferisce non già al significato anagrafico, come ha detto il senatore Santarelli, della dizione, ma al significato del codice civile, precisamente all'articolo 144 del codice civile, il quale finora stabilisce che il marito è il capo della famiglia. Del resto questo lo

dice anche il seguito dell'articolo primo. Si considerano infatti anzitutto capi famiglia i padri di figli aventi l'età prevista dall'articolo 2. Il solo requisito, come ha precisato il senatore Pezzini, è quello che si tratti di capi famiglia, anche se inseriti in una famiglia colonica più vasta, nella quale esista un capo morale più anziano. Nonostante l'esistenza di questo avo i suoi figli con famiglia sono sempre dei capi famiglia che, perchè assicurati, avranno ugualmente diritto agli assegni familiari per i propri figli. Dal diritto all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia, ai sensi dell'articolo primo, discende anche l'altro degli assegni familiari. Quindi credo che il senatore Santarelli si possa ritenere soddisfatto di questa dichiarazione del Ministro, che naturalmente sarà consegnata agli atti del Senato; e saranno date istruzioni dall'Istituto della previdenza sociale nel senso che ho detto. Perchè, allora, si potrebbe rispondere, se in gran parte si è d'accordo sul contenuto dell'emendamento nel senso che non fa ostacolo alla concessione di assegni familiari il fatto che questo capo famiglia a sua volta sia figlio di un concessionario del rapporto di mezzadria e colonia, perchè allora non si dice espressamente? Perchè noi corriamo il rischio, con questa precisazione, di alterare l'interpretazione che si possa dare ad altre leggi che portano la stessa dizione di capo famiglia.

Quindi io credo che il senatore Santarelli, dopo le assicurazioni del Ministro, possa dichiararsi soddisfatto. Comunque, se si tratta di votare l'emendamento, io dichiaro di non essere favorevole.

PRESDENTE. Senatore Santarelli, insiste nell'emendamento?

SANTARELLI. Signor Presidente, noi non insistiamo. Se infatti il nostro emendamento dovesse essere respinto ciò pregiudicherebbe anche l'interpretazione data da parte dell'onorevole Ministro.

Vorremmo però fare un'ulteriore domanda all'onorevole Bosco. Egli ci dice che per capo famiglia si intende anche chi, facendo parte di una famiglia colonica, abbia dei fi-

gli. Osserviamo però che l'articolo 5 prescrive che, per ottenere gli assegni familiari, la domanda debba essere corredata dallo stato di famiglia. L'onorevole Ministro dovrebbe spiegarci qui in Aula quale stato di famiglia potrà presentare il membro di una famiglia colonica.

B O S C O, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. La risposta è semplice. Il richiedente deve presentare lo stato di famiglia. In esso è precisato che l'avo anziano è il capo famiglia, il quale ha tanti figli, che a loro volta sono ammogliati. Dallo stato di famiglia risulterà il rapporto di filiazione e quindi per i figli dei figli del capo anziano spetteranno gli assegni familiari.

S A N T A R E L L I. Ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E. Metto allora ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Boccassi, Di Prisco, Caponi, Santarelli, Trebbi, Compagnoni e Brambilla è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I, *Segretario*:

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

Ai fini della corresponsione degli assegni familiari previsti per i figli, si considerano capi famiglia:

1) il padre di figli aventi l'età prevista dall'articolo 2;

2) la madre di figli aventi l'età prevista dall'articolo 2 quando sia vedova, o nubile con prole non riconosciuta dal padre, o separata o abbandonata dal marito e con a carico i figli o che abbia il marito invalido permanente al lavoro o disoccupato e non fruente di indennità di disoccupazione, od in servizio militare, semprechè non rivesta

il grado di ufficiale o sottufficiale, o detenuto in attesa di giudizio o per espiazione di pena o assente perchè colpito da provvedimenti di polizia.

Si considerano altresì capi famiglia:

a) i coltivatori diretti, mezzadri e coloni che abbiano a carico i conviventi fratelli o sorelle o nipoti per la morte o l'abbandono o l'invalidità permanente al lavoro del padre, semprechè la madre non fruisca di assegni familiari;

b) i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a cui siano stati regolarmente affidati minori dagli organi competenti ai sensi di legge.

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti, nonchè quelli nati da precedente matrimonio d'altro coniuge o, per i casi di cui alle lettere a) e b), i fratelli o sorelle o nipoti ed i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi della legge.

P R E S I D E N T E. Questo emendamento è precluso. Si dia lettura degli articoli successivi.

B O N A F I N I, *Segretario*:

Art. 2.

Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio o persona equiparata a carico di età inferiore ai 14 anni compiuti.

Gli assegni familiari sono corrisposti fino al 21° anno di età qualora il figlio o la persona equiparata a carico, e che non presti lavoro retribuito, frequenti una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequenti l'Università.

Per i figli e le persone equiparate che si trovino per grave infermità fisica o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età.

Il rapporto di apprendistato non fa cessare per tutta la sua durata l'erogazione degli assegni familiari corrisposti per i minori.

(È approvato).

Art. 3.

Si intendono a carico del capo famiglia i figli e le persone equiparate che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 5 del testo unico per gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

(È approvato).

Art. 4.

Qualora i figli e le persone equiparate siano ricoverati in Istituti di cura o di assistenza, l'assegno spetta se il richiedente gli assegni familiari corrisponda una retta d'importo non inferiore all'ammontare degli assegni stessi.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Bera, Di Prisco, Boccassi, Compagnoni, Santarelli e Caponi è stato proposto un articolo 4-bis. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , Segretario:

Art. 4-bis.

Ai fini della corresponsione degli assegni familiari previsti per il coniuge, si considerano capi famiglia:

a) il marito nei confronti della moglie che abbia superato i 60 anni di età, ovvero risulti inabile a proficuo lavoro, in base ai criteri stabiliti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia con una pensione inferiore alle lire 24.000; oppure non presti lavoro alle dipendenze di terzi con una retribuzione mensile superiore alle lire 17.000, ovvero la quota parte di reddito

aziendale a lei spettante non superi la predetta cifra mensile o non abbia redditi di altra natura che nell'insieme, escluse le pensioni di guerra e le rendite per infortuni sul lavoro, superino le 204.000 lire all'anno;

b) la moglie nei confronti del marito a carico invalido permanente al lavoro, che non abbia redditi extra-aziendali, escluse le pensioni di guerra e le rendite per infortuni sul lavoro, superiori a lire 17.000 mensili, oppure che abbia superato i 65 anni di età e riceva una pensione di invalidità o vecchiaia inferiore alle 24.000 lire mensili.

Nel caso che più figli concorrano al mantenimento dei genitori, gli assegni familiari spettano ad uno solo dei figli e, ove esistesse disaccordo fra essi, al maggiore di età.

Gli assegni familiari previsti per i genitori spettano anche:

a) per il patrigno, la matrigna, gli adottanti, gli affilianti e la persona alla quale il lavoratore fu regolarmente affidato dagli organi competenti ai sensi della legge;

b) per gli altri ascendenti in linea diretta quando si verificano le condizioni indicate per i genitori, e purchè il lavoratore percepisca gli assegni per il genitore da essi discendente, ovvero il genitore stesso sia morto.

P R E S I D E N T E . Anche questo emendamento è precluso. Si dia lettura degli articoli successivi.

B O N A F I N I , Segretario:

Art. 5.

Gli assegni familiari sono corrisposti dietro domanda che gli interessati devono presentare alla competente sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, corredata dallo stato di famiglia. La certificazione della qualifica professionale non è necessaria quando il capo famiglia risulta già iscritto negli elenchi dei soggetti all'assicurazione invalidità e vecchiaia.

(È approvato).

Art. 6.

Gli assegni di cui alla presente legge sono dovuti per l'anno 1967 e per gli anni successivi nella misura di lire 22.000 per ciascun figlio e persone equiparate a carico.

L'importo indicato nel comma precedente è riferito ad una attività prestata per l'intero anno. Esso compete in misura proporzionalmente ridotta in relazione ad una riduzione dell'attività lavorativa nel corso dell'anno risultante dagli elenchi compilati ai fini dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia. Con criteri analoghi si procede al calcolo dell'importo spettante in relazione ai carichi di famiglia che sorgano o cessino nel corso dell'anno.

Il pagamento degli assegni è fatto con due rate semestrali.

In seno alla stessa famiglia non è concesso che un assegno per ciascun figlio o equiparato a carico, anche se il capo famiglia conduca a diverso titolo due o più aziende.

I capi famiglia ai quali sono dovuti gli assegni familiari di cui alla presente legge non hanno diritto ad altri assegni familiari o, comunque, ad altro trattamento di famiglia, nei termini prescritti dall'articolo 80 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, nei casi in cui, oltre all'attività di coltivatore diretto, mezzadro, colono parziario, esercitano attività per le quali è prevista la corresponsione degli assegni familiari o del trattamento di famiglia.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Trebbi, Caponi, Brambilla, Santarelli, Compagnoni è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , *Segretario:*

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il pagamento degli assegni familiari è fatto in due rate semestrali.

In seno alla stessa famiglia per i figli, per il coniuge e per i genitori è concesso rispettivamente un solo assegno, anche se il capo

famiglia conduce a diverso titolo due o più aziende. Nel caso di cessazione o insorgenza di carichi di famiglia, oppure di cessazioni del rapporto di mezzadria o colonia, o di abbandono della conduzione diretta del fondo, gli assegni familiari sono corrisposti per le giornate lavorative corrispondenti al periodo dell'anno in cui è maturato il diritto.

I capi famiglia ai quali sono dovuti gli assegni familiari di cui alla presente legge non hanno diritto ad altri assegni familiari o, comunque, ad altro trattamento di famiglia nei termini prescritti dall'articolo 80 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, nei casi in cui, oltre all'attività di coltivatore diretto, mezzadro, colono parziario esercitano attività per la quali è prevista la corresponsione degli assegni familiari o del trattamento di famiglia ».

P R E S I D E N T E . Questo emendamento è precluso.

Metto ai voti l'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

B O N A F I N I , *Segretario:*

Art. 7.

Si applicano ai fini della presente legge le norme contenute negli articoli 22 e 23 del testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

(È approvato).

Art. 8.

Alla corresponsione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari provvede la Cassa unica per gli assegni familiari di cui all'articolo 48 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Pre-

sidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

Sono chiamati a far parte del Comitato speciale della Cassa unica per gli assegni familiari un rappresentante dei coltivatori diretti ed un rappresentante dei mezzadri e coloni.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Samaritani, Caponi, Trebbi, Santarelli, Compagnoni, Brambilla, Cipolla, Conte. Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , *Segretario:*

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Sono chiamati a far parte del Comitato speciale della Cassa unica assegni familiari tre rappresentanti dei coltivatori diretti e tre dei mezzadri e coloni ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Samaritani ha facoltà di illustrare questo emendamento.

S A M A R I T A N I . L'emendamento in esame non ha bisogno di una lunga illustrazione. Se il Governo accetta, potrebbe anche modificare: invece di tre rappresentanti, perchè non si possono immettere due rappresentanti con riferimento alla stessa proporzione che esiste per i lavoratori subordinati?

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

P E Z Z I N I , *relatore.* La Commissione non può essere favorevole poichè, introducendo una più numerosa rappresentanza come quella richiesta dall'emendamento, noi romperemmo l'equilibrio esistente nei confronti delle rappresentanze delle altre categorie che già fanno parte del Comitato. È opportuno, pertanto, mantenere tale rappresentanza come è prevista nel testo del disegno di legge.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Signor Presidente, mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole relatore. Anche altri settori, come quelli del credito, delle assicurazioni, dei servizi tributari, delle cooperative, eccetera, hanno due soli rappresentanti; non è quindi il caso, a mio avviso, di alterare il sistema.

P R E S I D E N T E . Senatore Samaritani, insiste nel suo emendamento?

S A M A R I T A N I . Non insisto, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 9.

B O N A F I N I , *Segretario:*

Art. 9.

A decorrere dal 1° gennaio 1967, lo Stato concorre alle spese derivanti alla Cassa unica per gli assegni familiari dall'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli con un contributo annuo di lire 28 miliardi da erogarsi in rate trimestrali anticipate.

All'onere di cui al precedente comma si provvede, nell'esercizio 1967, mediante riduzione per il corrispondente importo del Fondo iscritto al Capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il suddetto esercizio destinato a far fronte agli oneri relativi a provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Samaritani, Di Prisco, Compagnoni, Santarelli, Caponi e Fiore.

Se ne dia lettura.

B O N A F I N I , *Segretario:*

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Per le spese derivanti alla Cassa unica assegni familiari dall'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli, si provvede:

a) per i coltivatori diretti con un contributo a totale carico dello Stato e da iscrivere annualmente in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) per i mezzadri e i coloni parziari con un contributo capitarario annuo a totale carico dei concedenti con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 5, terzo e quarto comma, della legge 26 febbraio 1963, n. 329.

Per il primo anno di applicazione della presente legge la misura del contributo capitarario a carico dei concedenti è fissata in lire per ogni giornata per i mezzadri e coloni, ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1963, n. 329.

Nel corrente esercizio finanziario 1967 per il contributo di lire 100 miliardi a carico dello Stato da versare alla Cassa unica assegni familiari si farà fronte:

a) con i 20 miliardi dell'apposito fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, destinato a far fronte per l'esercizio corrente agli oneri di provvedimenti legislativi in corso;

b) per i restanti 80 miliardi, mediante la riduzione del fondo iscritto al predetto capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per finanziare i provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

P R E S I D E N T E . Avverto che la parte dell'emendamento che inizia con le parole: « Nel corrente esercizio finanziario... » è preclusa.

Il senatore Samaritani ha pertanto facoltà di illustrare l'emendamento limitatamente alla prima parte.

S A M A R I T A N I . Signor Presidente, l'emendamento in esame non ha bisogno di una lunga illustrazione. Con la parte dello emendamento che rimane in vita, cioè fino alla lettera b) inclusa, si determinano i criteri di finanziamento della Cassa unica assegni familiari e si ribadisce, ancora una volta, che per i coltivatori diretti il contributo è a totale carico dello Stato, e per i mezzadri e coloni si provvede con un contributo capitarario annuo che, dato l'ordinamento attuale, è a totale carico dei concedenti.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

P E Z Z I N I , *relatore.* Scusi, senatore Samaritani, ma lei insiste su questa prima parte?

S A M A R I T A N I . Sì.

P E Z Z I N I , *relatore.* Veramente non ne vedo la ragione.

Non vedo cioè in che cosa consista la differenza tra quanto previsto nel testo del disegno di legge e quello che voi prevedete alla lettera a) dell'emendamento.

Per quanto concerne invece la lettera b), è evidente che non siamo d'accordo. Riteniamo che si tratti di una categoria che non possa essere, in questo momento, gravata da ulteriori oneri ed anzi debba essere aiutata e sorretta.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

B O S C O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* A proposito dell'articolo 1 praticamente ho anche illustrato i motivi per i quali il Governo non è favorevole al sistema dell'articolo 9: tra l'altro quest'ultimo altererebbe la situazione giuridica, stabilita dall'ordinamento vigente, relativamente ai rapporti tra concedente e concessionario in materia di mezzadria. Io non ritengo, e con me la più autorevole giurisprudenza, che attualmente il rapporto sia attuato in

modo da considerare il mezzadro come dipendente dal concedente. Sono rapporti assolutamente autonomi e quindi non è il caso di introdurre di nuovo il concetto della soggezione del mezzadro nei riguardi del proprietario della terra. Anche per questo motivo sono contrario, oltre che per i motivi già detti.

Il mezzadro oggi ha una sua sfera di autonomia che dobbiamo cercare di sviluppare il più possibile.

Ma, a parte questo argomento di carattere giuridico e sistematico, esiste il fatto che l'agricoltura attraversa un periodo di difficoltà; nel 1966 il reddito del settore è inferiore alla media prevista nel piano quinquennale. Non ritengo opportuno, pertanto, che si approvi l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Samaritani, insiste nell'emendamento?

SAMARITANI. Insistiamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dai senatori Samaritani, Di Prisco ed altri, limitatamente alla prima parte, essendo preclusa la seconda parte. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Bera, Caponi, Di Prisco, Trebbi, Boccassi, Brambilla, Santarelli e Compagnoni è stato presentato in via subordinata un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

BONAFINI, Segretario:

In via subordinata, sostituire il primo comma con il seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1967, lo Stato concorre alle spese derivanti alla Cassa unica per gli assegni familiari dall'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli con un contributo annuo corrispondente alla spesa effettiva da erogare in rate trimestrali anticipate, in rapporto all'importo dell'anno precedente e

con il conguaglio da effettuare con il versamento della prima rata dell'anno successivo. Per l'anno 1967 il contributo da anticipare e conguagliare con le modalità sopra esposte è fissato in lire 28 miliardi ».

PRESIDENTE. Il senatore Caponi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CAPONI. Signor Ministro, l'argomento che è proposto nell'emendamento è stato oggetto di discussione in Commissione. Lo emendamento sorge da una preoccupazione, che io vorrei esprimere in termini molto semplici.

Noi, per questo esercizio, prevediamo un contributo alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la copertura della spesa, di 28 miliardi.

Nell'anno successivo e nei successivi esercizi la cifra può essere sufficiente, ma nel corso degli anni possono insorgere nuovi diritti, possono cadere degli altri, cioè possono diminuire o aumentare gli assistiti, può crescere o diminuire la spesa.

Ora, noi vorremmo che, in caso di accrescimento della spesa, non fossero, come al solito, i lavoratori dell'industria a pagare; vorremmo che per legge si stabilisse che alla fine dell'anno si faccia il conguaglio, cioè che il contributo corrisponda esattamente all'importo della spesa. Pertanto, se realmente il Ministro ritiene che il Governo e lo Stato terranno fede all'impegno di finanziare totalmente la spesa derivante dall'estensione degli assegni familiari ai mezzadri, coloni e coltivatori diretti, non vi dovrebbe essere difficoltà ad accogliere l'emendamento proprio per evitare di trovarci, anche questa volta — come troppo spesso è accaduto — nella necessità di ricorrere alla solidarietà dei lavoratori dell'industria, che già contribuiscono largamente a favore dei lavoratori agricoli.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

PEZZINI, relatore. La Commissione ha già espresso parere contrario.

B O S C O, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, il senatore Caponi, nel leggere l'articolo 9 del testo governativo, mi pare non abbia sufficientemente sottolineato che l'impegno che assume lo Stato, non il Governo, è di corrispondere un contributo annuo di 28 miliardi. Pertanto, l'impegno dello Stato, del tesoro, non viene meno col decorso dell'esercizio finanziario 1967: tutti gli anni saranno stanziati 28 miliardi.

Questo è un primo punto da tener presente e da sottolineare, perchè si potrebbe equivocare sull'agganciamento alla Cassa unica degli assegni familiari e dire che lo Stato dà l'avvio a questo sistema e poi se ne disinteressa. Il Ministro del lavoro ha curato, in modo particolare, durante il corso della redazione di questo disegno di legge che l'impegno da parte dello Stato fosse annuo: quindi, ripeto, non si tratta di un impegno di una sola volta o per una sola volta.

Per quanto riguarda l'emendamento del senatore Caponi, devo dire che esso travolge completamente il sistema della legge di contabilità dello Stato, e in questo vorrei essere confortato dal parere dell'illustre Presidente della Commissione finanze e tesoro.

Noi non possiamo accettare che per il primo anno si stanziino 28 miliardi e che per i successivi si faccia un conguaglio poichè lo Stato non può essere considerato come un qualsiasi contraente di natura privatistica; esso è un ente pubblico, con sue leggi, che deve impostare nel bilancio la sua spesa. Tale operazione si fa prima dell'inizio dell'anno finanziario, non è possibile fare il conguaglio a posteriori.

Quindi quello proposto è un sistema che non può essere assolutamente accettato. Io ho già detto in Commissione che nel momento in cui i 28 miliardi risultassero insufficienti, evidentemente allora prenderemo in considerazione il problema; ma non lo possiamo fare fin d'ora, attraverso una legge di conguaglio che si fa di anno in anno.

Quindi io ritengo che si debba mantenere fermo l'articolo 9, così come è stato approvato dal Senato.

P R E S I D E N T E. Senatore Caponi, insiste nell'emendamento?

C A P O N I. Noi non insistiamo nella votazione, però non possiamo non sottolineare ancora la grave preoccupazione che, non essendo sufficienti lo stanziamento e il contributo previsti, si finirà col gravare ulteriormente sui lavoratori dell'industria.

P R E S I D E N T E. Si dia lettura degli articoli successivi.

B O N A F I N I, *Segretario*:

Art. 10.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modifiche ed integrazioni.

(*È approvato*).

Art. 11.

A decorrere dal 1° gennaio 1967 ai partecipanti familiari sono corrisposti gli assegni familiari di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, con l'applicazione delle norme particolari per l'agricoltura.

I concedenti nel rapporto di compartecipazione familiare sono tenuti al pagamento del contributo per gli assegni familiari ai partecipanti familiari, nella misura e con la disciplina stabilite per i contributi dovuti dai datori di lavoro dell'agricoltura per gli assegni familiari ai sensi del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni e integrazioni.

(*È approvato*).

Art. 12.

È abrogata la lettera e) dell'articolo 2 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

(*È approvato*).

Art. 13.

Con successive leggi sarà regolata l'estensione degli assegni ad altri familiari dei lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge.

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Caponi, Santarelli, Zanardi, Albarello, Guanti, Pajetta, Boccassi, Masciale, Samaritani, Mencaraglia è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

BONAFINI, Segretario:

« Con decorrenza 1° gennaio 1968 gli assegni familiari per i figli, o le persone equiparate, saranno aumentati di tante quote annuali fino a raggiungere, non oltre il 31 dicembre 1970, la misura annua prevista per i lavoratori subordinati.

Dal 1° gennaio 1969 gli assegni saranno estesi anche a favore del coniuge a carico, in modo da raggiungere non oltre il 31 dicembre 1970 la misura annua prevista per i lavoratori subordinati.

Per i genitori a carico gli assegni saranno corrisposti nella stessa misura prevista per i lavoratori subordinati, non oltre il 31 dicembre 1970 ».

PRESIDENTE. Il senatore Caponi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CAPONI. Io prego il signor Ministro e gli onorevoli colleghi della maggioranza di seguirmi attentamente per alcuni minuti, che voglio dedicare all'illustrazione di questo nostro emendamento subordinato. Dico subito che non si tratta di una bomba che abbiamo tirato fuori all'ultimo minuto.

PEZZINI, relatore. Infatti l'avete chiesto anche in Commissione e vi abbiamo già risposto.

CAPONI. Non si tratta di sovvertire l'impostazione che abbiamo dato alla discussione generale e alla discussione degli

emendamenti principali. A noi sembra che con l'emendamento si introduce un discorso nuovo su cui vale la pena di meditare un momento, e non so se sia il caso di considerare l'opportunità di una brevissima sospensione affinché la proposta possa essere attentamente valutata.

Con l'emendamento principale che cosa abbiamo chiesto, colleghi della maggioranza? Abbiamo chiesto l'estensione degli assegni familiari al coniuge e ai genitori, e la parificazione ai livelli dei lavoratori degli altri settori, cioè dei lavoratori subordinati, a partire dal 1° gennaio 1967.

L'onorevole Bosco ha risposto che era impossibile accogliere questo nostro emendamento, sostenendo due argomenti principali: primo, l'impossibilità di reperire il finanziamento, specie per l'esercizio corrente; secondo, la necessità di applicare, in modo rigido, il criterio della gradualità nella estensione degli impegni sociali, rapportandoli cioè al graduale accrescimento del reddito nazionale.

Noi abbiamo ampiamente contestato, nella discussione generale, la validità di questa politica che si applica rigidamente nel caso dei provvedimenti a favore dei lavoratori, che si smaglia completamente quando si tratta di provvedimenti a favore dei grandi gruppi monopolisti o di sgravi contributivi a favore dei grandi proprietari terrieri. Ad ogni modo, le nostre argomentazioni non sono state sufficienti, e il Ministro non ha cambiato opinione; ha insistito nel difendere la propria posizione, che è la posizione del centro-sinistra, della gradualità.

Col nostro emendamento, entriamo nel concetto della sua gradualità, onorevole Bosco, e usciamo dalla formulazione estremamente generica dell'articolo 13. Che cosa è detto nell'articolo 13? È detto: « Con successiva legge sarà regolata l'estensione degli assegni ad altri familiari dei lavoratori di cui all'articolo 1 della presente legge ».

Ora, questa ci sembra una formulazione estremamente generica, che non dà nessuna garanzia, che non contiene nessuna scadenza precisa. Stamattina, intervenendo nella discussione generale — lei non era presente, onorevole Bosco, perchè impegnato al-

trove — ho richiamato un precedente molto significativo, per non dire pericoloso: quello dell'articolo 39 della famosa legge numero 903.

B O S C O, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Stavo proprio discutendo dell'articolo 39 nell'altro ramo del Parlamento.

C A P O N I. Anche in quell'occasione (io mi rivolgevo ai colleghi di parte socialista) ci si dichiarò soddisfatti di una grossa affermazione, cioè dell'affermazione che il Governo sarebbe stato obbligato a rivedere successivamente le pensioni, eccetera. Ebbene, a noi sembra che con questo articolo si ripeta lo stesso errore (non voglio usare il termine inganno). Pertanto, per stabilire veramente, con precisione di scadenze, l'applicazione del concetto della gradualità, noi abbiamo formulato l'emendamento, ed invitiamo l'onorevole Ministro ed i colleghi a rileggerlo, dato anche che siamo stati costretti, per ragioni tattiche, a presentarlo all'ultimo momento. Se realmente esiste l'intenzione di dare corso al titolo 86 del piano quinquennale di sviluppo, come ha confermato l'onorevole Ministro, adottando sempre il criterio della gradualità, a noi sembra che una gradualità più diluita di quella che proponiamo non può esistere. Con il nostro emendamento diamo ai lavoratori dell'agricoltura la minima e indispensabile garanzia che nel giro di 3 o 4 anni sarà realizzata l'estensione degli assegni familiari e la parificazione ai livelli dei lavoratori subordinati.

Io non voglio dimostrarmi cattivo nei miei giudizi, ma desidero osservare che, se si respinge questa nostra proposta di gradualità, vuol dire che proprio non c'è intenzione di mantenere fede all'impegno che è stato sancito nel piano quinquennale di sviluppo.

Non so se sono stato sufficientemente chiaro e se sono riuscito ad esprimere interamente il mio pensiero. Però, data l'importanza della proposta che noi formuliamo, faccio presente ancora che se lo si ritenesse necessario si potrebbe anche sospendere

brevemente la seduta per concordare eventualmente una formulazione comune, con la quale, applicando il criterio della gradualità, si sancisca fin da oggi il principio dell'estensione degli assegni familiari al coniuge e ai genitori e l'altro della parificazione ai livelli dei lavoratori subordinati.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

P E Z Z I N I, *relatore*. Il collega Caponi è stato chiaro nell'illustrare il suo emendamento. Del resto, anche se lo ha presentato — per ragioni tattiche, come ha detto — all'ultimo momento, l'emendamento non fa che riproporre una richiesta che è stata avanzata dalla sua parte anche prima d'ora, tanto che io stesso, nella mia replica di stamane, ritengo di avere già dato una risposta su questo punto. Voi ritenete che non sia sufficiente l'impegno contenuto nella norma programmatica dell'articolo 13: lo ritenete troppo generico e vorreste un impegno più preciso. Senonchè il vostro emendamento contiene impegni più precisi e tassativi, i quali però richiedono che si indichi anche, correlativamente, come si farà fronte a questi impegni. Ho già ricordato stamane che, dopo la nota sentenza della Corte costituzionale, se noi vogliamo prevedere una spesa che incide anche negli esercizi successivi, dobbiamo indicare fin d'ora quali sono i modi con cui copriremo tale spesa, anche per gli anni seguenti.

Ecco perchè riteniamo che, non essendo stata indicata dai presentatori dell'emendamento alcuna fonte di copertura per questi successivi impegni, l'emendamento non possa essere accolto.

P R E S I D E N T E. Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

B O S C O, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Noi abbiamo già approvato l'articolo che prevede la copertura finanziaria, e che contempla soltanto la spesa di 28 miliardi. Il senatore Pezzini ha ri-

cordato che recentemente la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di leggi che prevedano oneri pluriennali e che nello stesso tempo prevedano la copertura soltanto per il primo esercizio. Inoltre, il contenuto dell'emendamento proposto all'articolo 13 consiste in un impegno estremamente impreciso, anche se intende proprio precisare quello che, secondo i proponenti, è impreciso nell'articolo 13 del testo governativo. (*Interruzione del senatore Caponi*).

Non saremmo in grado di improvvisare una formula: occorrerebbero studi profondi da parte degli uffici legislativi. Ora le dirò in breve, senatore Caponi, i motivi della imprecisione dell'emendamento da lei proposto.

Prima di tutto, nell'emendamento si dice: « con decorrenza 1° gennaio 1968 gli assegni familiari per i figli, o le persone equiparate, saranno aumentati di tante quote annuali fino a raggiungere, non oltre il 31 dicembre 1970, la misura annua prevista per i lavoratori subordinati »; quindi il primo scopo che si propone questo emendamento è la estensione quantitativa degli assegni familiari per i figli, che sono già previsti dalla legge. Questi assegni dovrebbero passare dalle 22 mila lire annue alla misura prevista per i figli degli altri lavoratori.

Ecco la prima imprecisione. Di quanto dovrebbero essere aumentati di anno in anno? Questa imprecisione, tra l'altro, renderebbe impossibile anche la determinazione dell'onere per gli anni successivi. Cioè, è *ad libitum* del Governo o dell'INPS stabilire, per esempio, che il primo anno si aumentino mille lire sulle 22 mila, e poi nell'ultimo anno si arrivi alle 30 mila lire? La formula è quindi estremamente imprecisa.

In secondo luogo, è imprecisa l'espressione: « la misura annua prevista per i lavoratori subordinati ». Quali? Qui non c'è un riferimento alla legge. Noi sappiamo che esistono delle differenze di trattamento tra i lavoratori subordinati. I figli dei lavoratori ricevono assegni familiari di importo superiore a quello degli altri lavoratori dipendenti. Questa è dunque una ulteriore imprecisione.

Il secondo comma dell'emendamento dice: « Dal 1° gennaio 1969 gli assegni saran-

no estesi anche a favore del coniuge a carico, in modo da raggiungere non oltre il 31 dicembre 1970, la misura annua prevista per i lavoratori subordinati ».

Anche qui vi è estrema imprecisione, perchè non è detto come dovrebbe avvenire la progressione. Anche qui diamo al coniuge 1.500, 2.000, 2.500 lire al mese: estrema imprecisione, dunque, che si ripete anche al terzo comma.

Ma non sono solo questi i motivi che mi spingono a chiedere di non insistere nell'emendamento. A parte l'imprecisione di carattere giuridico (che non si potrebbe colmare o eliminare con la richiesta sospensiva, perchè si tratterebbe proprio di rifare tutto il sistema della legge), bisogna considerare che gli oneri sociali devono essere rapportati agli effettivi incrementi di reddito. Ora, è chiaro — come del resto ho detto nella interruzione che mi sono permesso di fare quando il senatore Caponi riassumeva il mio pensiero — che il Governo conferma la dichiarazione della sua intenzione espressa nell'articolo 87 del programma economico; ma c'è una differenza sostanziale tra il programma economico, che per definizione è un programma, e gli impegni legislativi, che fanno acquisire ai cittadini dei veri e propri diritti soggettivi. Il diritto sorge allorché si riscontra la effettiva disponibilità di risorse per poter fare ulteriori passi avanti nella legislazione sociale.

Noi confermiamo l'intenzione e la volontà politica di portare innanzi questo problema, sia quantitativamente sia per quanto riguarda la sfera dei soggetti. Ma, naturalmente, quando si propone un aumento immediato, bisogna anche presentare al Paese i mezzi di copertura. In questo momento non possiamo prevedere quale sarà, nel 1968, la somma disponibile e quindi, mentre confermo la dichiarazione generale che è contenuta nell'articolo 13, dichiaro di non poter accogliere l'emendamento del senatore Caponi.

C A P O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A P O N I . La giustificazione che anche questa volta ha portato il Ministro ci sembra estremamente debole, me lo permetta il Ministro.

Anche noi avevamo esaminato la possibilità di essere più precisi, ma abbiamo scelto la formulazione presentata, proprio per dare un maggiore campo di manovra al Governo, qualora avesse accolto la nostra proposta di gradualità. Se in realtà si tratta solo di imprecisione, io ero partito col dire che, qualora la proposta fosse stata presa in considerazione, si poteva sospendere, anche brevemente, la seduta. Se veramente c'è l'intenzione di accogliere il concetto della gradualità, con delle scadenze precise che possono dare quelle garanzie che aspettano i lavoratori agricoli, si potrebbero superare le difficoltà. Ma mi è sembrato che il Ministro abbia proprio riconfermato, con crudeltà, ai contadini: vi diamo questa elemosina, perchè di più non possiamo darvi; se negli anni a venire ci sarà la crescita del reddito nazionale, avrete qualche altra briciola; se questa crescita non ci sarà, non ci sarà niente per voi, e allora salterà il piano quinquennale, salteranno tutte le promesse di gradualità.

Pertanto, voi dovete permetterci, colleghi della maggioranza, di dire che, respingendo il nostro emendamento che entra nella vostra logica della gradualità, voi date la dimostrazione chiara, ai lavoratori agricoli, che non siete disposti a mantenere l'impegno della estensione e della parificazione. La stessa cosa avvenne nel 1954, quando fu estesa l'assistenza malattia ai coltivatori diretti. Colleghi della maggioranza, riflettete sopra: anche allora si parlò di gradualità e di contemperare la spesa all'accrescimento della ricchezza nazionale. Allora si disse: accontentatevi di queste prestazioni, le medicine gratuite verranno in seguito, con l'accrescimento del reddito nazionale; il contributo per le prestazioni medico-generiche dello Stato verrà con l'accrescimento della ricchezza nazionale. Sono passati 13 anni, i coltivatori diretti ancora aspettano le medicine gratuite e il contributo dello Stato per pagare l'assistenza medico-generica.

Per rimanere all'articolo 13 e ritornare alla famosa legge n. 933, fu stabilito che entro due anni il Governo doveva emanare dei decreti per riportare la pensione all'80 per cento delle retribuzioni. Quell'impegno è stato completamente ignorato fino a questo momento (anche se, signor Ministro, siamo stati convocati per venerdì).

Ora, con il nostro emendamento, intendiamo evitare che si ricada negli errori del passato e vogliamo dire ai coltivatori diretti: fate altri sacrifici, gli assegni non li potete avere subito, però a queste scadenze li riceverete. Ma il signor Ministro, purtroppo, ha dimostrato di non poter assumere nessuno impegno, il che è come dire: campa cavallo, che i coltivatori diretti li avranno, gli assegni familiari. Pertanto insistiamo nella votazione.

P R E S I D E N T E . Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Caponi e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Pongo in votazione l'articolo 13. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Cataldo. Ne ha facoltà.

C A T A L D O . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il sistema degli assegni familiari, con la relativa cassa unica nazionale, è stato introdotto nel nostro sistema legislativo-sociale per garantire uguali possibilità di assunzione per i lavoratori, con o senza carichi familiari. In altre parole, si è cioè ripartito l'onere di famiglia su tutti, indistintamente, i datori di lavoro, indipendentemente dal fatto che i loro dipendenti abbiano o meno persone a carico. Ciò al fine di evitare che coloro che hanno una famiglia numerosa trovino una occupazione meno facilmente di coloro che, al contrario, non hanno famiglia a carico.

Finora, il diritto a detti assegni è stato riconosciuto soltanto a categorie di lavoratori dipendenti, come imponeva la logica di questo sistema. Vi è quindi la tendenza a trasformare gli assegni familiari in una previdenza generale, che prescinde totalmente dall'attività lavorativa esercitata, per divenire un contributo che la collettività corrisponde a coloro che hanno una famiglia numerosa. Infatti, sul piano legislativo parlamentare, la sua prima manifestazione concreta è appunto l'estensione degli assegni familiari ad alcune categorie di coltivatori che non hanno alcun datore di lavoro.

Del resto un caso simile si è presentato recentemente, a proposito della proposta di estensione degli assegni familiari ai pescatori autonomi. In effetti, oggi avviene che i pescatori dipendenti da un armatore o associati in cooperative percepiscono gli assegni familiari, mentre coloro che svolgono lo stesso lavoro, ma in modo autonomo, non godono dello stesso beneficio. Per questo motivo si crea una situazione di disparità che è basata su una sottile distinzione giuridica, che riesce incomprensibile ai diretti interessati, i quali si credono perciò vittime di una ingiustizia. Di fronte a tale situazione i liberali hanno presentato una proposta di legge per estendere, appunto ai pescatori autonomi, gli assegni familiari.

Anche qui, come si vede, si è andati oltre il principio che aveva informato l'istituzione degli assegni familiari, e ciò proprio in considerazione della tendenza a generalizzare questa forma di provvidenza.

Va tuttavia rilevato che, una volta iniziato questo processo di fiscalizzazione dell'onere familiare, bisognerà prepararsi ad accogliere numerose richieste simili e, in ultima analisi, a modificare in questo senso tutto il sistema; ciò anche per una ovvia considerazione di equità, giacchè altrimenti vi sarebbe una grave sperequazione tra i lavoratori dipendenti che contribuiscono con una parte del proprio guadagno, rappresentata da un minore salario loro corrisposto dal datore di lavoro, che devono sostenere il costo del contributo degli assegni familiari, e i lavoratori indipendenti il cui onere verrebbe ad essere sopportato dall'intera collettività.

Passando ad esaminare il testo legislativo proposto, bisogna rilevare che nella realtà la consistenza del contributo del quale è prevista la corresponsione è tutt'altro che congrua, e inoltre non viene corrisposto l'assegno per il coniuge a carico, che è invece previsto per le altre categorie di beneficiari. Sussiste poi sempre il grosso problema del finanziamento del costo della legge, che è stato calcolato in 28 miliardi, 20 dei quali già accantonati con apposita voce dal capitolo 3523 del bilancio del Ministero del tesoro e il resto dei miliardi stornati dal fondo previsto per la fiscalizzazione degli oneri sociali cui, com'è noto, si è rinunciato.

A parte il fatto che questo ultimo fondo non è inesauribile, mentre invece, attualmente, tutti vi attingono a piene mani, bisogna rilevare che non è affatto certo che la somma occorrente, secondo il calcolo governativo, sia effettivamente congrua. Per cui si corre il rischio che ancora una volta si faccia finanziare ai lavoratori dell'industria, attraverso la Cassa unica nazionale, un'operazione diretta a favore di altre categorie, che contribuiscono in misura simbolica o non vi contribuiscono affatto.

Concludendo, non ci sembra che ci si possa opporre alla proposta in esame. Il nostro voto favorevole è dettato da motivi squisitamente sociali e dal fatto che il provvedimento, pur nelle sue limitazioni e nonostante il pesante intervento finanziario a carico dello Stato, rappresenta un grande passo in avanti a beneficio dei lavoratori agricoli. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parire per dichiarazione di voto il senatore Grimaldi. Ne ha facoltà.

G R I M A L D I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, il Senato, approvando oggi il disegno di legge che estende l'erogazione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti familiari, sia pure nelle limitazioni e nell'incompletezza rilevate in sede di discussione generale da tutti i colleghi e dallo stesso relatore, compie un atto di giustizia.

Da tutte le parti politiche, da tutte le organizzazioni sindacali, era stata prospettata la necessità di affrontare tale vitale problema, ma le istanze erano rimaste prive di un riconoscimento, creando nel settore sempre maggiori danni che oggi forse non sono più rimediabili.

Il provvedimento ha una grave lacuna, ed è quella dell'esclusione di alcuni familiari dal diritto agli assegni familiari; non giova a dare una spiegazione il lungo argomentare del relatore nè il semplicistico conto scaturente da un freddo calcolo numerico.

In tanto tempo il Governo avrebbe dovuto e potuto trovare le necessarie disponibilità finanziarie per fronteggiare, almeno sotto questo punto di vista, il maggiore onere. Ha aggirato l'ostacolo e ha prevenuto i contrasti e le critiche inserendo il noto articolo 13, il quale rappresenta, ha detto il collega senatore Pace nel suo intervento, l'impegno del Governo e la parola d'onore del Parlamento che al provvedimento attuale seguirà la estensione degli assegni agli altri familiari oggi esclusi.

Il Movimento sociale italiano auspica che il Parlamento mantenga la parola d'onore. Ci scusi il Governo se non possiamo prestar fede all'impegno che ha consacrato nell'articolo 13. L'esperienza ci dice che molti impegni restano scritti sulla carta e non trovano realizzazione concreta. Quindi facciamo un invito affinché il Parlamento mantenga la parola d'onore non solo unificando i criteri di erogazione degli assegni familiari, ma elevando l'importo degli assegni stessi ai livelli di quelli percepiti dagli altri lavoratori subordinati.

Al di sopra di ogni visione settoriale lo Stato deve esercitare quel diritto-dovere di assicurare a tutti i settori del lavoro quella sicurezza sociale che formò uno dei postulati basilari della Carta del lavoro.

Il Gruppo del Movimento sociale, vedendo nel disegno di legge in approvazione l'inizio di un'altra tappa necessaria per il raggiungimento di tale fine, dichiara di votare a favore. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Cipolla. Ne ha facoltà.

* **C I P O L L A .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, finalmente dopo lunghi anni di attesa il Parlamento della Repubblica si avvia ad approvare una legge che estende ai coltivatori diretti, ai coloni e ai mezzadri il diritto agli assegni familiari e si avvia ad approvarla accettando anche, per quanto riguarda i coltivatori diretti, uno dei principi che noi abbiamo sempre sostenuto, cioè il principio che a far fronte a questa spesa deve essere l'intera collettività nazionale per riparare in parte il disagio che dalla struttura sperequata del sistema economico nazionale, dominato dai monopoli, deriva all'agricoltura e, nell'agricoltura, ai piccoli produttori.

Per noi comunisti è molto importante questa legge. Voi colleghi sapete che negli atti del Parlamento di questa e delle precedenti legislature è documentato quante volte dalla mia parte è stata avanzata la proposta, spesso formulata in termini legislativi, di addivenire alla concessione di questa prestazione a queste categorie di lavoratori. Tale provvedimento è conforme al nostro modo di considerare, nel nostro Paese, la funzione del coltivatore.

Noi infatti riteniamo che il coltivatore diretto non è prevalentemente nè un imprenditore, nè un percettore di reddito. Noi riteniamo che prima di tutto il coltivatore è un lavoratore, e di qui partiamo per la nostra polemica contro quelle organizzazioni che irretiscono i coltivatori diretti in alleanze ibride con gli imprenditori capitalisti e con gli agrari assenteisti delle nostre campagne, organizzazioni riunite nella Confida — intendo parlare della bonomiana — e che non vogliono cementare, come noi vogliamo, i legami che uniscono i coltivatori diretti, in quanto lavoratori, alle altre categorie di lavoratori della terra, in primo luogo, e agli altri lavoratori, alla classe operaia, in particolare, delle fabbriche nelle città.

Per noi, dicevo, il coltivatore è un lavoratore come gli altri, un lavoratore che ricava dalla vendita del prodotto, in una dura e sperequata contrattazione su un mercato dominato dalla speculazione dei monopoli, un reddito di lavoro che, nella gran parte dei casi, è inferiore alle tariffe salariali che le

categorie dei lavoratori salariati hanno conquistato.

Quindi, da questa concezione, deriva per noi l'affermazione contenuta nelle tesi programmatiche del nostro Partito, che il coltivatore è un lavoratore come gli altri e deve avere lo stesso trattamento previdenziale dei braccianti, degli operai, degli altri prestatori d'opera. Di qui viene anche la nostra visione di una presenza dei coltivatori diretti nella società italiana come forza motrice del progresso economico e sociale.

Qui, in questi banchi del nostro Gruppo senatoriale, vi sono molti che provengono dall'organizzazione contadina. Lunghe lotte — ce lo ricordava stamane il compagno Gomez d'Ayala nella riunione che abbiamo avuto — abbiamo sostenuto nell'Alleanza dei contadini, nella Federbraccianti, nella Confederterra, nei Comitati della terra, nelle varie organizzazioni che nelle campagne in questi anni hanno portato avanti la bandiera della parificazione dei diritti previdenziali per i coltivatori diretti e per le altre categorie.

Quindi per noi non c'è dubbio che vi è un elemento di legittima soddisfazione nel vedere che finalmente una prima affermazione di principio viene fatta in questa direzione. Però la Democrazia cristiana e il centro-sinistra hanno una virtù opposta a quella che aveva il re Mida della leggenda. Il re Mida trasformava tutto quello che toccava in oro. La Democrazia cristiana e il centro-sinistra, purtroppo, e dico purtroppo perchè poi ne pagano le spese i lavoratori, le rivendicazioni . . .

B O S C O, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ma quello non è un esempio da seguire!

C I P O L L A . . . più luminose, le rivendicazioni più aperte, che hanno costituito elemento di lotta e di speranza per anni e per decenni nelle masse contadine e nelle masse lavoratrici, le trasformano in motivi di delusione, spesso in motivi che si ripercuotono contro i lavoratori stessi.

Abbiamo fatto di recente le elezioni per le mutue e abbiamo visto come si è ripre-

coffa contro i coltivatori diretti quel tipo di soluzione che volle essere data e che tenacemente si continua a mantenere in piedi circa il problema dell'assistenza medica.

Ma questa stessa legislatura, la stessa legislatura dominata dalla Democrazia cristiana con la formula del centro-sinistra, ci ha dimostrato che leggi che per lunghi anni nelle campagne italiane erano state rivendicate, erano state oggetto di lotta a fondo delle masse contadine interessate, si sono trasformate in distorsioni contro le stesse masse contadine. Ricordo le titubanze che ci furono nell'ambiente democratico, nell'ambiente del mio stesso Partito, quando si trattò di dare voto contrario alla legge sulla mezzadria. Un anno di esperienza ha dimostrato che quella legge, che era stata così lungamente attesa dalle campagne, si è trasformata in una norma che ha invischiato il movimento contadino e mezzadrile in una serie infinita di vessazioni, di vertenze che hanno aperto non nuove prospettive per i mezzadri. Lo stesso è avvenuto per la legge degli enti di sviluppo e per tutte le altre che sono state presentate dal Governo, approvate dopo due, tre mesi di tambureggiante propaganda e di demagogia governativa, come diceva ieri alla Camera l'onorevole Scalia, e poi, al momento conclusivo, rivelatesi fonti non solo di delusioni ma perfino occasione di arretramento delle masse lavoratrici.

Guardate, onorevole Bosco e colleghi della maggioranza, che noi abbiamo questi motivi di riserva e di titubanza nei confronti di questa legge non soltanto per i limiti quantitativi e per il fatto che, anche dopo la sua approvazione, i contadini italiani saranno all'ultimissimo posto rispetto a tutti gli altri del Mercato comune europeo (come nella rivista che ci viene mandata dal Servizio contributi unificati veniva dimostrato con tavole sinottiche), ma anche per l'enorme ritardo con cui si arriva a questa legge.

Sembrava alla Conferenza nazionale del mondo rurale e dell'agricoltura che questo dovesse essere uno dei primi impegni del Governo; invece esso viene quando il centro-sinistra ormai è in fase di stanca, in fase di chiusura e quando questa legislatura si avvia alla conclusione. Forse è collocato al-

la fine della legislatura per non permettere in pieno alle masse contadine di valutarne la portata misera e limitata.

Formuliamo soprattutto le nostre ampie riserve contro questo e gli altri provvedimenti parziali e saltuari che man mano il Ministero del lavoro ed il Governo vanno sfornando e portando davanti all'Assemblea, perchè li riteniamo come parte di una politica previdenziale che è fallimentare in se stessa e che è particolarmente grave in quanto accentua le sperequazioni nei confronti degli strati più poveri della nostra Italia, le sperequazioni nei confronti dell'agricoltura nel suo complesso, dei lavoratori agricoli nel loro complesso, nei confronti del Mezzogiorno in particolare.

Questa mattina, quando si è trattato di discutere il finanziamento della legge, l'onorevole Bosco diceva che anche dalla nostra parte veniva l'esigenza di non caricare sui concedenti contributi impossibili a sostenersi. Ma certo, quando si tratta del piccolo concedente, del concedente che ha un podere o pochi ettari di terreno, o del vecchio coltivatore pensionato che non ha più la capacità lavorativa per coltivare la propria terra e deve darla in colonia, allora siamo d'accordo; ma, onorevole Bosco, qui non si tratta di esonerare i piccoli concedenti perchè con la scusa dei piccoli, fate questo anche nei riguardi dei grandi concedenti dato che li esonerate, nel fatto, spesso con una semplice circolare senza neanche la forza politica di affermarlo con una legge da dibattere in Parlamento; esonerate anche i grandi agrari capitalisti, i grandi agrari assenteisti del Mezzogiorno dal pagamento dei contributi per le altre prestazioni agli altri lavoratori. Noi criticiamo la dimensione economica non per se stessa, ma la criticiamo in relazione ad altri provvedimenti, relativi al campo previdenziale, che il Governo ha presentato. Certo, quando il Governo per tre volte si è presentato davanti al Senato e alla Camera a proporre provvedimenti di fiscalizzazione degli oneri sociali a favore della grande industria e della grande attività commerciale, non si presentava con stanziamenti di 28 miliardi! Si presentava con stanziamenti di centinaia di miliardi ogni volta,

che venivano poi puntualmente modificati e bastava, per modificarli o prorogarli, un articolo di « 24 Ore » o un ordine del giorno della Confindustria.

Qui avete avuto la pressione di tutti i sindacati, di tutte le organizzazioni sindacali, sia di quelle aderenti alle correnti cattoliche, come della CGIL e UIL; non è stato modificato lo stanziamento non perchè non avete potuto, ma perchè non avete voluto (infatti quando avete voluto, lo stanziamento notevole lo avete trovato); voi volete semplicemente una legge che vi permetta di dire che avete affrontato il problema, e non già una legge che lo risolva.

Questo non accade soltanto nei confronti dell'agricoltura. Non passeranno molti mesi che qui discuteremo un altro grande accollo di spesa da parte della collettività italiana, per sanare un *deficit* pauroso, quello delle gestioni d'ammasso della Federconsorzi. È vero che allora non si tratterà più di 28 miliardi! Lei che è così rigido, onorevole Bosco, dai banchi del Governo e che ogni volta che noi prospettiamo l'esigenza di una categoria di lavoratori o di un piccolo adeguamento degli assegni familiari per questa o quell'altra categoria ci risponde che il bilancio non lo permette, quando noi proporremo forme di controllo tali che riducano il *deficit* che la collettività deve pagare per questa gestione, sa che — come già è avvenuto nella discussione alla Camera davanti al suo collega, il ministro dell'agricoltura Restivo — ci troveremo davanti ad un onere superiore ai mille miliardi (con gli interessi si avvicina ai 1600 miliardi), onere che deve essere addossato alla collettività.

Non venite perciò a dirci che i limiti sono rigidi, perchè questi ultimi sono rigidi solo quando si tratta di due milioni di famiglie di coltivatori diretti e non lo sono quando si tratta di forze di pressione che possono esercitare un vero potere sui centri direzionali del Governo e della maggioranza. Questa nostra riserva si ricollega alla crisi generale del sistema previdenziale. Anche stamattina, onorevole Bosco, lei ha voluto ripetere qui, come aveva fatto in occasione dell'altra legge che ripristinava l'assistenza malattia ai coltiva

tori diretti e ai mezzadri, l'affermazione secondo cui l'Italia è il Paese che eroga di più, in proporzione al suo reddito nazionale, per le spese previdenziali.

Dobbiamo vedere il modo, il tempo di erogazione, il costo dell'erogazione, il costo dell'accertamento. Ad esempio, nel campo dell'agricoltura, tale costo si avvicina al gettito del contributo unificato. Il costo della gestione aumenta essendo il sistema così suddiviso in vari enti, tutti pronti a difendere la loro autonomia, il loro orticello, la loro possibilità di sottogoverno; il costo di questo sistema è ben più dei 28 miliardi o della cifra necessaria per estendere gli assegni familiari ad altre categorie, e anche per migliorarli, secondo le nostre proposte che voi avete respinto, una dopo l'altra.

Infine due altre considerazioni che ci spingono a tenere un atteggiamento di riserva. Sì, è giusto il principio che la collettività deve intervenire per assicurare l'assistenza e la previdenza nelle campagne, affinché vi sia un trasferimento di reddito dall'economia generale del Paese verso i settori maggiormente sottosviluppati. Date 28 miliardi, dite voi; ma il Governo, mentre con una mano concede 28 miliardi, con l'altra, come ricordavo prima, cancella in tutto il Mezzogiorno — nella Puglia, nella Sicilia, nella Calabria, nella Lucania — centinaia di migliaia di lavoratori dagli elenchi. La solidarietà nazionale non dà più a centinaia di migliaia di famiglie di lavoratori meridionali l'assistenza e la previdenza che avevano conquistato attraverso dure lotte. Non si può dunque non vedere questa legge anche sotto questo punto di vista.

Infine, come siciliano, ma anche come autonomista, permettetemi di dire che questa legge fa arretrare le posizioni dei contadini di due regioni italiane, la Sicilia e la Sardegna. Con leggi regionali i contadini di queste due regioni, tanto vituperate quando fa comodo, avevano ottenuto gli assegni familiari per i figli, per il coniuge e per le altre persone a carico nella misura di lire 40 mila all'anno. Ebbene, la prima conseguenza della presentazione, da parte del Governo di centro-sinistra nazionale, di questa legge è stata che il Governo di centro-sinistra della regio-

ne siciliana — e credo che anche quello sardo si adeguerà — ha ridotto per i figli dei coltivatori diretti e dei mezzadri siciliani da 40 mila lire a 22 mila lire il massimo di concessione degli assegni stessi. Quindi per due regioni del nostro Paese questa legge rappresenta non un passo avanti rispetto a posizioni sia pure provvisorie, ma che costituivano dei punti di riferimento per l'insieme del movimento contadino nazionale, bensì un passo indietro.

È questo — permettetemi di dirlo — uno dei motivi del ritardo nell'istituzione delle regioni. Non è che voi siate preoccupati del costo delle regioni, tanto più che siete voi che spendete i soldi delle regioni in tutta l'Italia e li fate fruttare politicamente ed elettoralmente per i vostri partiti anziché per le regioni stesse; voi vi preoccupate che un tessuto più democratico della società italiana, realizzato attraverso l'istituzione delle regioni, possa far andare avanti le rivendicazioni dei lavoratori, i quali hanno più possibilità di esprimersi e di farsi sentire a livello di un'Assemblea regionale che non a livello di un Parlamento e di un Governo centrali.

Per tutti questi motivi, onorevoli colleghi, malgrado la lunga lotta che il nostro Partito e il nostro movimento hanno sostenuto per la concessione degli assegni familiari ai coltivatori diretti e ai contadini — anzi in nome di questa lotta — noi non possiamo votare a favore di questa legge. Non votiamo contro, ci asteniamo; e in questa astensione è una riconferma della nostra esigenza fondamentale di continuare la lotta affinché si arrivi — non attraverso una serie di piccoli e settoriali provvedimenti che possono servire soltanto a tamponare delle situazioni e ad alimentare per 15 giorni o un mese la propaganda alla televisione o sui giornali governativi, ma che non risolvono, anzi possono aggravare maggiormente la situazione del sistema previdenziale nel suo complesso — a portare avanti la riforma generale del sistema previdenziale in modo da dare parità di posizioni a tutti i lavoratori.

Questa mattina il relatore di maggioranza ancora una volta auspicava che si potesse arrivare alla riforma generale della previ-

denza. Ma noi, quando siamo eletti e mandati nelle Assemblee legislative, non vi siamo mandati per auspicare, ma per legiferare e per risolvere i problemi. E i problemi di fondo non si risolvono con provvedimenti di questo genere; si risolvono cambiando e modificando una politica che finora non fa altro che aggravare, assieme alla situazione generale dei lavoratori, la situazione del sistema previdenziale nelle città e nelle campagne.

Per questo il nostro Partito non può dare un voto favorevole al provvedimento. Esso si astiene, affermando che la battaglia è ancora aperta, per dare a tutti i lavoratori una previdenza più umana e più civile nelle città e nelle campagne. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Bermiani. Ne ha facoltà.

B E R M A N I . La dichiarazione di voto che faccio per il Gruppo del Partito socialista sarà brevissima, perchè io sono già intervenuto ampiamente, a nome del Gruppo stesso, durante la discussione generale.

Le stesse ragioni che ci hanno indotto a votare a favore del disegno di legge che concedeva l'assistenza di malattia ai coltivatori autonomi, titolari di pensione, e ciò nonostante il modo di finanziamento da noi criticato, ci inducono ora a votare a favore di questa legge, nonostante le sue limitazioni e le sue lacune. Limitazioni e lacune che lo stesso Governo ha riconosciuto, assumendo però nella stessa legge l'impegno di porvi rimedio.

Per questo noi votiamo a favore della legge che apre ai lavoratori una porta che è sempre stata chiusa. Le limitazioni e le carenze attuali saranno certamente colmate. Il nostro non è soltanto l'auspicio, di cui ha fatto cenno poco fa il senatore Cipolla, ma è una certezza, perchè noi siamo convinti che quanto la legge dice esplicitamente in un suo articolo, a proposito dei futuri miglioramenti, è un rassicurante impegno. Questa è la legge delle possibilità attuali, ma le possibilità future la completeranno,

ed essa sarà veramente una grande conquista per le categorie interessate. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Masciale. Ne ha facoltà.

M A S C I A L E . Le ragioni della insufficienza di questo provvedimento sono state esposte questa mattina dal collega Di Prisco. Dobbiamo constatare, onorevole Ministro, che, malgrado le osservazioni fatte dal nostro Gruppo, la maggioranza ritiene di dover votare il testo presentatoci dal quale il Mezzogiorno appare assente. Affermo ciò non per ragioni polemiche, ma per le ragioni obiettive che sono state esposte dal collega Di Prisco, ossia a causa della situazione che si è creata nel Mezzogiorno per la cancellazione di molti lavoratori dagli elenchi anagrafici.

Se, disgraziatamente, il nuovo provvedimento sugli elenchi anagrafici dovesse confermare l'orientamento che già è in atto nelle nostre provincie, noi saremo i più danneggiati, cioè i contadini del Mezzogiorno saranno i più colpiti.

Noi concordiamo con le osservazioni caute ed oneste del relatore, allorquando afferma che il provvedimento è insufficiente, mentre con esso si sarebbero dovuti ampliare l'assistenza e i benefici ai contadini, coltivatori diretti, mezzadri e ai loro familiari. Egli ha concluso però con una remora a noi dell'opposizione quando è stata sollevata la questione del finanziamento.

Noi indicavamo dove si potevano prendere i soldi per riconoscere a tutti i lavoratori della terra sia migliori condizioni previdenziali, sia un'estensione più lunga. Purtroppo, malgrado il suo riconoscimento, il voto della maggioranza è un voto contrario alle nostre aspettative. Noi avremmo voluto, onorevole Ministro, votare favorevolmente questa proposta di legge che fa parte anche della lotta che abbiamo condotto nel Paese, ma non possiamo proprio per tutte le carenze e per tutte le insufficienze. Per questo annunciamo il voto di astensione del Par-

tito socialista di unità proletaria. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Zane. Ne ha facoltà.

Z A N E . A nome del Gruppo della Democrazia cristiana, ho l'onore di annunciare il voto favorevole al presente disegno di legge, voto favorevole peraltro già annunciato stamane nel robusto intervento del collega Torelli.

La Democrazia cristiana ha coscienza di adempiere in tal modo ad un preciso dovere nei confronti di una benemerita categoria di lavoratori autonomi: i coltivatori diretti, i mezzadri, coloni e compatecipanti. Adempie ad un preciso dovere ed anche ad un preciso impegno già altra volta assunto ed annunciato. È un voto cosciente che rappresenta l'accoglimento di reiterate istanze espresse dalla categoria.

Con il provvedimento in fase di approvazione ben 1.232.000 unità entrano a beneficiare delle provvidenze degli assegni familiari, sia pure limitatamente ai soli figli a carico.

È un voto il nostro che rappresenta anche un auspicio per quello che è previsto in modo chiaro all'articolo 13 del presente disegno di legge che si propone di andare più in là. È un impegno solenne che vuol proiettarsi senz'altro nell'avvenire per un ulteriore

allargamento della sfera dei beneficiari. Si giunge, in tal modo, a soddisfare finalmente una lunga attesa che non poteva più essere dilazionata. La categoria interessata, e con essa il Parlamento, sono grati al Governo e in particolare al Ministro del lavoro senatore Bosco, proponente del presente disegno di legge. Sono grati perchè il Governo ha mantenuto la promessa assunta in precedenza.

È un passo decisivo, anche se modesto, che corona una bella battaglia, una lunga battaglia ingaggiata dai coltivatori diretti meritevoli di tutto il nostro appoggio, di tutta la nostra solidarietà in ordine alle legittime loro rivendicazioni.

È lieta la Democrazia cristiana di recare così una nuovo contributo alla risoluzione dei problemi dei coltivatori diretti, dei mezzadri. E' lieta altresì, in questa occasione, di associare il proprio voto favorevole al presente disegno di legge, che estende gli assegni familiari ai coltivatori diretti, a quello già espresso in precedenza in Senato per la estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni pensionati. (*Vivi applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

Discussione del disegno di legge: « Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile "Dell'adozione" ed inserimento del nuovo capo III con il titolo "Dell'adozione speciale" » (2027), d'iniziativa del deputato Dal Canton Maria Pia e di altri deputati (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile "Dell'adozione" ed inserimento del nuovo capo III con il titolo "Dell'adozione speciale" », d'iniziativa del deputato Maria Pia Dal Canton e di altri deputati, già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Sailis. Ne ha facoltà.

S A I L I S . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, se questa proposta di legge che è stata già approvata dall'altro ramo del Parlamento, fosse non quella che è realmente, ma un qualsiasi altro messaggio o documento, la intitolerei o la inizierei con la formula « *rari nantes in gurgite vasto* ». Infatti, questa proposta di legge è un troncone, peraltro importantissimo, una parte malauguratamente staccata del complesso diritto di famiglia, che costituisce la parte forse più sensibile e delicata dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Il Governo ci avrebbe dovuto far trovare, dinnanzi ad un *corpus iuris* dell'istituto familiare coerente, organico, del quale l'adozione è un aspetto tutt'altro che secondario. Ci saremmo in questo modo trovati dinnanzi ad una monumentale completezza che ci avrebbe consentito una valutazione analitica, globale e coscienziosa degli orientamenti ideologici, della sagacità tecnico-giuridica, delle finalità, soprattutto di natura etico-sociale, psicologica e religiosa, delle non piccole cose sottoposte alla nostra approvazione.

Il diritto familiare non si può ridurre in pillole, nè può essere un disorganico e incoerente coacervo di norme ravvicinate o staccate, ma un complesso di norme e di istituti, dei quali ciascuno sostiene e conforta l'altro, per sfociare in una visione di assieme ed in una realizzazione sintetica capaci di manifestare l'armonia e la validità dell'ideale ispiratore, nonchè della sapiente formulazione e collocazione del vocabolo normativo.

Questa proposta infatti è nella sua formulazione, e soprattutto nelle disposizioni procedurali che essa contiene, oltre che incompleta, alquanto macchinosa; non prospetta, neanche considerata in se stessa, una stesura ed una sostanza che possano testimoniare della sapienza del legislatore e della sua coscienza di voler far bene. La fretta eccessiva che ha preso le gentili presentatrici, che ha preso la Camera e che oggi vuol prendere, forse, il Senato, ha nuociuto e nuoce alla validità ed efficacia del nostro lavoro. Di questa fretta esiziale si è avuta testimonianza nell'atteggiamento del Mini-

stro che si è mostrato, suo malgrado, troppo presto rinunciatario dinnanzi alle pressioni su di lui esercitate per ottenere lo scorporo dell'adozione dal diritto familiare; nelle dichiarazioni ripetute ed evidenti, apparse qua e là, nella discussione avvenuta alla Camera dei deputati; nell'invito signorile del Sottosegretario alla nostra Commissione perchè si approvasse il documento così come fu concepito e formulato dal messaggio dell'altro ramo del Parlamento. E tutto in modo da arrivare ad una soluzione prima della fine della presente legislatura.

Lungi da me, onorevoli senatori e signor Ministro, l'intendimento di turbare la corralità delle aspettative che si asseriscono essere presenti, oltre che qui, tra i membri dell'altro ramo del Parlamento e nel popolo tutto per questo istituto dell'adozione. So bene anche io che ci sono molti coniugi senza figli che, presi dalla sublimità di un amore umano e cristiano, aspirano ardentemente al conforto di avere, tutto per loro ed irrevocabilmente, adottato un bambino, un figlio per libera scelta e per amore se non per sangue. Ciò è di grande conforto anche per noi, perchè viene a significare che, fra tanto malcostume e tanto fango, ci sono, nel mondo e nella vita, delle perle preziosissime, delle persone che raggiungono il vertice della dedizione altruista fino all'eroismo, fino all'opera santa. Ed è pure supremamente toccante per noi il fatto che un bambino abbandonato da genitori snaturati, bambino figlio pure esso di Dio e che consideriamo nè più nè meno quale fratello o sorella dei nostri figli, abbia trovato l'amplesso dell'amore che lo renderà, orgogliosamente e senza umiliazioni, uomo e cittadino *optimo iure*. Siamo nella più alta sfera della più pura spiritualità che condanna irrimediabilmente l'ottuso materialismo e il gretto egoismo.

Ma tutto questo, che pure è bello, buono e vero, non avrebbe dovuto dispensare il Governo dal consultare, come molte volte si è fatto, le Facoltà di giurisprudenza d'Italia, mezzo anche questo, e potente, per consentirci di far meglio in taluni casi, di far semplicemente bene, dal punto di vista tecnico e sostanziale, in altri casi.

Comunque, le mie critiche dettate unicamente dalle esigenze della coscienza non intaccano l'ansito profondo e rigoglioso, la grande fede, non meno che l'alta bontà delle gentili presentatrici, tutte democristiane e, soprattutto, dell'ex collega onorevole Maria Pia Dal Canton. Ma anche la grande bontà e la grande generosità vanno controllate e razionalizzate perché il bambino non è proprietà, e tanto meno proprietà assoluta ed esclusiva, dei procreatori. Qui non si tratta di volgare diritto di proprietà, ma di ben altro, di cosa ben più grande! Si tratta della famiglia legittima con figli legittimi, considerata dalla Costituzione « società naturale fondata sul matrimonio ».

Questa società naturale ha dei diritti che la Costituzione (articolo 29) riconosce senza eccezioni e riserve, ma ha anche dei doveri sacrosanti relativi al mantenimento, istruzione ed educazione dei figli (articolo 30). La procreazione qui non è un mero fatto piacevole, meccanico, materialistico: è soprattutto un atto legittimo di amore, un atto di spiritualità e di armonica vicendevole cordialità, non meno che di razionalità. I genitori in questo senso possono essere considerati dei collaboratori di Dio creatore.

Ora io capisco che si cerchi di dare un figlio a chi non ne ha o a chi non ne ha potuto avere per qualsiasi ragione. Ma non capisco proprio, per quanto mi lambicchi il cervello, come possa esserci un legislatore assennato che consenta l'adozione anche ai coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, permettendo così l'inserzione, innaturale e meccanica, nell'armonica organicità della famiglia legittima, di elementi che potrebbero essere considerati forse intrusi, certamente estranei. Senza dire che in questo modo si diminuisce la potenzialità morale ed economica dei genitori legittimi verso i figli legittimi o legittimati, si disconosce persino il principio, anche costituzionale, di società naturale alla famiglia legittima, fondata sul matrimonio legittimo, famiglia che risulta ormai esistente, consistente, perfetta con la felice presenza dei figli sbocciati dal legittimo amore dei coniugi. Qui vi è un altare costituito da due

coniugi, ma questo altare non è senza fiori, giacchè con i figli legittimi esso è adornato di bei fiori olezzanti e profumati. Ed è magnificamente compiuto e completo.

Questa esistenza, questa effettiva consistenza, questa perfezione reale della famiglia legittima con figli legittimi evidentemente non possono, non devono essere intaccate o adombrate o appannate da nessun uomo, sia questo anche un sovrano legislatore, sia questo anche lo Stato, di cui la famiglia legittima, così come della società civile, è cellula primordiale, cioè anteriore allo Stato ed alla sua legislazione. La quale legislazione statale deve essere prudente e delicata nel disciplinare la famiglia, non deve distruggerla o minorarla, deve appressarsi ad essa come ad una cosa naturale e sacra solo per favorirla, per assisterla, per tutelarla moralmente e materialmente, per saldarla e stabilizzarla e, se vi piace, per rispettarne la indissolubile sacralità. Come vi è una libertà per ogni persona umana, vi è anche, e vi deve essere, la libertà della famiglia. Nè costituisce una remora alle doti naturali e spirituali della famiglia legittima la disposizione secondo la quale, nel caso di adozione, se vi sono discendenti che hanno superato gli anni 14, questi devono essere sentiti dal giudice. A parte la statura modesta ed incompiuta di morale e di coscienza del discendente di soli 14 anni, la disposizione parla nientemeno di consultazione obbligatoria, ma non obbligatoria e vincolante. Anche quando alcuni discendenti legittimi non fossero d'accordo, la discrezionalità del giudice resta intatta. Quasi direi che, in questo caso, la discrezionalità diventa onnipotenza per cui potrebbe degenerare in arbitrio e prepotenza insopportabili. E ciò senza riferirsi al caso nel quale i figli legittimi siano minori di 14 anni!

E questa situazione gravissima non viene sanata o semplicemente minorata dall'emendamento governativo che richiede il consenso solo del figlio diciottenne, emendamento che ci è stato or ora presentato dal Ministro.

La norma che consente l'adozione da parte di coniugi legittimi che hanno figli legittimi è una specie di sacrilegio legalizzato. La realtà è che questa norma è destinata a

creare un marasma nella limpidezza di una famiglia legittima, i cui figli, o sistematicamente od occasionalmente, di volta in volta, di tempo in tempo, a seconda che il legame di affetto si presenterà flebile o robusto, ricorderanno ai genitori adottanti e ai sopravvenuti l'errore compiuto ai primi e l'intrusione ai secondi, trattati alla pari con lo stesso cognome. E non è detto, si badi bene, che questo interesse sia economico o finanziario perchè può essere benissimo anche affettivo, morale e spirituale. E questo osservo subito perchè non si dica, come mi è stato detto in Commissione, che, esibendo l'interesse, s'immiserisce il principio della adozione e si materializza un buono e sano principio etico-sociale. Non credo di essere eccessivamente ingenuo quando rispondo tranquillamente che l'afflato affettivo e spirituale scaturiente dall'atteggiamento dei figli legittimi può accompagnarsi, anche e facilmente, ad interessi materiali i quali esistono e sono sempre esistiti. Nessuno può distruggerli perchè, in se stessi, se morigerati, non rappresentano un male; anzi, certe volte, la loro soddisfazione significa adempimento onesto e realizzazione di giustizia divina ed umana. Interessi materiali ne ho io, ne ha il ministro Reale, ne avete voi onorevoli colleghi, ne ha persino l'onorevole Presidente di questa alta Assemblea, ne hanno tutti gli uomini, senza che perciò si prostituiscono.

Questo mi conduce a parlare del diritto successorio il quale, in virtù di questa legge, tratta tutti, legittimi e forestieri sopravvenuti, alla stessa stregua.

Ma, onorevoli senatori, l'esperienza insegna che, quando si tratta di successioni, sgranano tanto d'occhi, diffidenti, perfino i figli legittimi che, non di rado, consumano l'eredità in annose cause col ricorso a giudici e ad avvocati. Immaginemoci nel caso nostro! Ora, se tutto può andare eventualmente bene vita natural durante dei genitori adottanti che possono attutire contrasti e diatribe, io non so che cosa possa avvenire dopo la morte di uno di essi o di entrambi, lungo il cammino della vita, tra figli legittimi e quelli fatti subentrare per adozione e quindi per legge, non per natura.

La legge proibisce il matrimonio tra adottati e i parenti di origine e questo rendono il principio, da alcuni parlamentari superficialmente affermato, che il sangue non abbia mai rilievo giuridico, allo stesso modo che gli adottati perdono qualsiasi contatto economico, successorio e morale con la famiglia di origine. Questo mi dà l'occasione di parlare del cosiddetto diritto o legame di sangue che sembra diventato il terribile nemico dei mistici di questa legge che giungono fino a negarlo. Ma è tempo di dire, signori miei, che il sangue non è solo materialità, egoismo, individualismo, un qualsiasi liquido scorrevole come l'acqua di Fuuggi; esso significa anche affetto, amore, immolazione, sacrificio, eroismo, martirio e santità. Il sangue è bensì materia e liquido che scorre, ma è avvolto e coinvolto nella spiritualità, certe volte talmente imponente ed espressiva, da suscitare approvazione, ammirazione, imitazione ed entusiasmo universali. Quando io do il sangue a un moribondo, non gli do solo materia, bensì tutto il cuore, il mio amore e la salvezza.

Il sangue inoltre rappresenta un incentivo ed una remora. Io vorrei fare delle semplici ipotesi, peraltro, non del tutto infondate, perchè, signor Ministro, avvenute nella realtà e da me personalmente constatate.

I sentimenti degli adottanti, diventati adulti, belli, attraenti e simpatici gli adottati, saranno sempre uguali a quelli che essi nutrono nei confronti dei figli legittimi, frutto preoccupato e consacrato del loro sangue amoroso, o non potranno tralignare, proprio per la mancanza del legame del sangue, in certi atteggiamenti ripugnanti, in una condotta molto men che corretta e che prescinde dallo *status* di padre e di madre veri, pensosi e preoccupati della sorte dei propri figli? Ed a un certo momento, i figli legittimi, proprio perchè gli adottati non sono a loro legati da vincoli di natura di sangue, ispireranno la loro condotta morale, affettiva e sensuale al sinfonico sentimento di fraternità e di sorellanza?

Sono questi i quesiti, signori miei, che io mi pongo per debito di coscienza, dato il malcostume diffuso e, talora, trionfante. Non

mi si ripeta che certe cose succedono anche nella famiglia non adottante perchè così eccezione rara, così come è eccezionale l'incesto.

Signor Ministro, io ammiro ed apprezzo la sua opera sagace; l'ho ammirata quando, purtroppo per poco tempo, disse no allo stralcio dell'adozione dal contesto del diritto di famiglia, ma le vorrei sommessamente e umilmente dire che la norma che consente alla famiglia legittima con figli legittimi l'intrusione di estranei nella sua completezza naturale, morale e giuridico-costituzionale potrebbe essere ritenuta anche incostituzionale. Non faremmo nè noi nè lei, onorevole Ministro, una bella figura, ove questa incostituzionalità venisse dall'organo competente riconosciuta. La famiglia legittima con figli legittimi è una sinfonia ormai compiuta dalla natura e dagli uomini, un organismo maturo e perfetto secondo diritto e morale, che non ammette il violento ingresso legale di note stonate e di elementi estranei, anzi stranieri. E i genitori, così come non lo hanno dalla natura e dalla ragione, non devono avere neanche dalla legge concesso il diritto di turbare ciò che è ed appare ormai definito e definitivo sotto tutti i punti di vista, da quello naturale a quello giuridico, dall'etico-sociale a quello psicologico e pedagogico.

Questa proposta di legge, che pure emana tanta luce di amore, di umana comprensione, di anelito cristiano, di sana concezione dello stato assunto al vertice della vita moderna, manca tuttavia di un elemento, di una condizione, di una luce che può diventare splendore. Questa legge non contempla e non indulge neanche lontanamente al segno redentore del risoluto ritorno al bene, alla bellezza della redenzione di chi, avendo peccato ed essendosi resa orribilmente indegna compiendo il delitto di abbandonare il proprio essere, ascoltando poi la voce del sangue, il tumulto benefico delle viscere materne, la voce del cuore e della ragione e avendo ritrovata, forse con lo schianto del suo spirito martoriato, la via del bene e della evidente buona condotta, vorrebbe riabbracciare il figlio che è sempre naturalmente suo,

per assisterlo, educarlo sanamente, condurlo, forse col sudore del proprio quotidiano lavoro, a godere degnamente dei frutti della cittadinanza, vissuta nella retta via e nella civile società. Abbiamo in proposito degli esempi che sanno di eroismo.

Lo so bene, onorevoli colleghi e signor Ministro, che si tratta di questione penosa e difficile a risolversi giuridicamente, dato il carattere risoluto e drastico dell'avvenuta adozione speciale. Ma il problema esiste. Come si comporterà, in questo caso, il figlio naturale passato per adozione completamente e totalmente nell'ambiente e negli inderogabili destini di un'altra famiglia, di un'altra donna, ottima ma non madre naturale, di un altro uomo, certamente buono, ma padre soltanto legale, non naturale? E quale dramma potrà succedere fra tutti i protagonisti di una tale situazione? E' l'uomo che crea la legge positiva e non viceversa; e l'uomo legislatore, dotato di sensibilità e razionalità, deve dare una risposta a questi quesiti che pongono un problema che va considerato e risolto molto seriamente. Lo impongono intelligenza e cuore di cui tutti voi, onorevoli colleghi e signor Ministro, non difettate certamente.

Si dice e si riconosce che la voce del sangue è una gran voce, ma che bisogna avere cuore per udirla; si soggiunge che è anche giusto che il moralista da un lato e il legislatore dall'altro non possono non tenere conto dei casi in cui si verifica l'opposta, tristissima, amara realtà. E siamo perfettamente d'accordo. Ma bisogna stare attenti a non confondere la fisiologia con la patologia, la virtù con la colpa e col vizio, ciò che è valido e buono con il suo opposto.

La voce del sangue, nonostante la patologia, è sempre naturale e grande; in base a questa voce che è vicina e lontana, solenne e martellante, un figlio sa anche perdonare a chi gli ha dato la vita!

Secondo me, le disposizioni che consentono l'adozione anche ai coniugi legittimi con figli legittimi, non solo sono di gravissimo pregiudizio agli interessi obiettivi della famiglia legittima, non solo alterano lo *status* familiare, ma sono in diametrale con-

trasto con il terzo comma dell'articolo 30 della Costituzione che dispone « La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale », però — aggiunge subito l'articolo della Carta fondamentale — purchè siffatta tutela « sia compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima ». La disposizione costituzionale è fondamentalmente ispirata non solo all'intendimento di non introdurre una sicura disarmonia nella conseguita e compiuta armonia familiare, ma tiene conto della facilmente presumibile difficoltà di un reale, cordiale inserimento nella famiglia adottiva degli adottati e della normale impossibilità di assicurare lo stabilirsi perenne di una felice convivenza e di una reciproca intelligenza affettiva e volontaria fra figli legittimi e adottivi. La famiglia legittima, che è conseguenza di totale, felice ed efficace donazione di corpo e anima fra coniugi, può ritenersi inviolabile quale entità e comunità personale e perfetta, nel suo volto e nella sua struttura, proprio allo stesso modo come, secondo la nostra Costituzione, sono dichiarati inviolabili i diritti della persona umana. Le persone umane sono qui, agli effetti della inviolabilità, non solo i coniugi, ma anche, e soprattutto, i figli legittimi, nati da un matrimonio legittimo. E affermare che questa preoccupazione muove da motivi e interessi che riguardano soltanto la discendenza patrimoniale e successoria e non la sostanza vera del rapporto matrimoniale che sarebbe costituita dall'affetto reciproco e dai reciproci doveri di assistenza, aiuto e sostegno morale, significa materializzare o socializzare troppo la comunità familiare. E significa, inoltre, ridurre — ironia e vendetta delle cose contraddittorie — l'asserito rapporto morale di assistenza, di affetto, ad un fatuo e superficiale sentimento, il quale ultimo peraltro, ove voglia essere effettivo, reale e totale tra tutti i membri della famiglia, per solidarietà, per sostegno, per aiuto e per assistenza, non può — secondo il dettato costituzionale e il codice civile — non essere fatalmente anche patrimoniale e finanziario e non appartenente soltanto ad una sfera superiore.

Perciò insisto col dire che siamo di fronte a formula e sostanza insoddisfacenti, all'introduzione di una barbara e pericolosa involuzione antifamiliare e anticostituzionale, alla apertura di una breccia nell'ordinamento giuridico fondamentale, prima ancora che ordinario, dello Stato e non, come purtroppo si è detto, all'abbattimento felice di un muro vergognoso e di una indegna discriminazione che condanna centinaia di bambini a una condizione di odiosa inferiorità; perchè non è alterando la famiglia legittima che si creano o si eliminano siffatte inferiorità, anche per me dolorose e inammissibili, e tali da essere orgogliosamente proscritte con procedure e procedimenti che siano, tra l'altro, sì seri, ma più filati, più snelli, più spediti, almeno in taluni casi semplici. E ciò si può ottenere tanto più quando si asserisce, da elementi ideologicamente contrastanti dell'altro ramo del Parlamento, che il numero dei genitori disposti all'adozione è fortunatamente più grande di quello dei bambini da adottare. Il che, per noi tutti, ove fosse vero, è di incommensurabile conforto.

Una grande testimonianza in proposito ci è venuta proprio due giorni fa da Venezia ove, alla presenza di un rappresentante del Governo, si è tenuto un convegno internazionale sulla fecondità e sterilità. E' risultato che un milione di coniugi italiani sono senza bambini e che le coppie sterili in Italia sono più del 17 per cento, in prevalenza fra gli intellettuali e le donne lavoratrici.

Ed ora voglio compiere un dovere che è pure un piacere. Voglio spezzare una lancia a favore di quegli istituti che si occupano dell'infanzia. Lo faccio anche come amministratore, da molti anni, di parecchi di questi istituti. Ci sono stati parlamentari che hanno fatto di ogni erba un fascio deprezzando e perfino disprezzando e condannando in blocco tali istituti; ciò per me è da ingiusti e da incoscienti. Forse in questo riprovevole atteggiamento c'è anche il solito livore facilmente qualificabile ed identificabile. Ma io devo dire che come padre che ha mandato i figli in questi istituti, come amministratore, come zio di nipotini che attualmente frequentano, se non questi, analoghi istituti,

che auguro alle scuole materne di Stato che devono sorgere il calore, la passione, lo slancio, il senso di apostolato, che a confronto di qualche rara e appurata insufficienza o indegnità, la stragrande maggioranza di queste istituzioni esprime e realizza; e ciò senza orpelli burocratici e profumati stipendi, eppur con tutti gli elementi igienici, sanitari, pedagogici moderni.

E veniamo pure alla conclusione. Ci si dice a sazietà, e lo ha più volte signorilmente ripetuto in Commissione l'onorevole Sottosegretario: le vostre perplessità, i vostri dubbi, le vostre preoccupazioni, le vostre critiche non sono campate in aria, non sono gratuite, non sono fantasie, ma appartengono ad altra mentalità, ad altro stile, pure rispettabili; appartengono ad altro tempo, insomma. Così saremmo dei sopravvissuti e dei sorpassati. E si scandisce energicamente che questa è una scelta, è una rivoluzione addirittura copernicana nel senso che il centro si sposta dai genitori e dai procreatori al bambino, che diviene così centro e protagonista della nuova situazione. Debbo dire e rispondere che la parola rivoluzione non mi spaventa minimamente perchè, come cristiano, sono anch'io rivoluzionario. L'unico grande autentico rivoluzionario fu Cristo che s'inserì nella storia e nella vita per abbattere perennemente e metodicamente, con la interiore convinzione degli altri e col sangue suo e non degli altri, le ingiustizie di ogni genere e per stabilire, di fatto e di diritto, la vera giustizia e la vera pace. Ne è un esempio, fra tanti, l'ultima enciclica di Paolo VI che dimostra la perennità della redenzione cristiana. Ma una cosa è essere rivoluzionario benefico, altro è essere demagogico, sovvertitore, scamiciato.

Ma si parla, quasi in tono solenne, fatidico e magico, anche di scelta. È la parola di moda! Scelta di metodo, di mentalità, di stile, di forma e di sostanza. Ma quando le scelte sono operate non dagli animali, ma dagli uomini che hanno un cervello funzionante e ragionante, queste devono essere non sovvertrici e distruttrici di tutti e di tutto. Debbono invece consistere in una equilibrata, sapiente ricerca e realizzazione di atti e

di fatti che tengano nel dovuto conto, in una stupenda sintesi di tutti gli elementi concorrenti, dei casi di coscienza dei cittadini e che siano tali da legare e collegare il presente col sano passato che ci ha dato valori umani indistruttibili collegando l'attuale valida realtà con quella che si vuole nobilmente attuare.

Perciò io sono lieto che, sia pur con opportune modificazioni, resti valevole, contro il parere di qualche componente dell'altra Camera, il vigente istituto dell'adozione, come sono lieto delle novità che si vogliono introdurre con questa legge che va, secondo il mio debole parere, modificata e corretta conformemente ai dettami della prudenza, eliminando qualche accento dissonante con un sano equilibrio e qualche larvato tentativo disgregatore di certi granitici principi naturali, sui quali si fonda anche eticamente, socialmente, politicamente e costituzionalmente naturalmente fondata sul matrimonio. Per far questo non c'è bisogno di avere, signor Ministro e onorevoli senatori, troppa fretta. Il troppo storpia anche e soprattutto qui. Perchè questa legge è in taluni punti una vera riforma di struttura della comunità familiare e quindi della società civile.

Dobbiamo essere solerti, ma non frettolosi e soprattutto dobbiamo legiferare bene per il popolo italiano.

Nonostante le mie qui espresse preoccupazioni sono quasi sicuro, per la furia frettolosa che si dimostra ormai in questa ed altre occasioni, che questa proposta di legge (si dice, per non perdere tempo e per non farla tornare all'altro ramo del Parlamento), passerà con tutte le sue imperfezioni, di cui alcune gravissime. Si dice che sarà l'esperienza a convalidare o smentire, come se la famiglia fosse un qualsiasi laboratorio chimico o fisico e non l'organismo delicatamente sismografico che è.

Si dirà ancora che è risaputo che le leggi, come tutte le cose umane, non sono mai perfette e possono essere sempre perfettibili e migliorate, anche se, come in questo caso, tutti gli sforzi per fare cosa meno imperfetta non pare siano stati compiuti, proprio per la fretta di operare subito il varo.

In queste condizioni, ricorro, ansiosamente e rassegnatamente, alla speranza, ultima dea. E la speranza è nella Magistratura che applicherà la legge, anche se qualche scricchiolio in questi ultimi tempi si è rivelato, purtroppo, nella stessa Magistratura e nella stessa giurisprudenza delle alte e non alte Corti. Il magistrato, con la sua sagace prudenza, con la sua indagine, nelle sue conclusioni, come uomo non solo di diritto, ma come individuo che vive nella realtà della vita e del mondo, potrà sicuramente attutire, nell'applicazione, qualche estremo rigore e placare qualche grave stortura di questa legge; tutto ciò per fare in modo che questa norma sia ammirata e benedetta dal sano popolo italiano, per il bene che essa può apportare e per le grandi soddisfazioni che essa può generare e offrire alle anime nobili e generose e, prima ancora, ai bimbi già abbandonati e con questa legge rilevati e salvati da un disumano, crudele destino.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tomassini. Ne ha facoltà.

TOMASSINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, se per alcuni aspetti la legge non è insuscettibile di critiche, specie per quanto riguarda le norme di procedura che la rendono macchinosa e dispendiosa, tuttavia essa merita approvazione per l'impostazione fondamentale diversa data all'istituto dell'adozione per avere posto, accanto all'adozione tradizionale di tipo classico, quella speciale che, per gli effetti che le vengono attribuiti, è detta anche legittimazione per adozione.

Restano ancora aperti i problemi riguardanti la condizione dei figli adulterini, dei figli naturali non riconosciuti, sia nel quadro di una riforma radicale del diritto di famiglia non ancora svincolato da concezioni in contrasto con esigenze poste dalla società contemporanea e arretrate rispetto ad altre legislazioni più avanzate, certamente più rispondenti ai bisogni del nostro tempo, sia nei rapporti col diritto successorio.

La nuova legge, sull'esempio della legge francese approvata l'11 giugno 1966, acco-

gliendo i principi contenuti in varie legislazioni straniere, ha introdotto, con l'istituto dell'adozione speciale, il mezzo con cui i bambini abbandonati possono avere una famiglia che dia loro amore, sicurezza ed educazione.

La riforma, tuttavia, non ha trovato consensi da parte di alcuni giuristi osservanti ancora del principio secondo il quale la famiglia di sangue è preminente rispetto a quella degli affetti. La loro opposizione è sollecitata soprattutto dagli effetti che derivano dall'adozione speciale o legittimazione per adozione e cioè: l'adottato legittimato entra *pleno iure* nella sfera dei coniugi adottanti; esce *pleno iure*, dalla sua famiglia legittima naturale con la quale i rapporti vengono irrevocabilmente tagliati. Si viene così a creare una nuova categoria di figli: figli legittimi, figli naturali legittimati, figli legittimati per adozione.

Pur denunciando l'insufficienza e l'inadeguatezza delle norme vigenti sulla condizione dei figli naturali non riconosciuti e sui minori abbandonati, alcuni giuristi pensano che il problema possa essere risolto allargando i limiti per la ricerca della paternità ed incoraggiando il dovere giuridico e morale del riconoscimento dei propri figli legittimi.

Altri invece tendono ad accordare una maggior tutela alla prole nata fuori del matrimonio solo sul terreno assistenziale. A tali assunti si potrebbero opporre le osservazioni che padre Lener in un recente convegno di giuristi cattolici sollevò a confutazione delle predette tesi giuridiche: « Se il costume, e talvolta anche il diritto pubblico, sanciva una certa inferiorità sociale degli illegittimi, oggi è compito dello Stato, ed anzi principio significante per lo stesso tipo di Stato contemporaneo, radicalmente democratico-sociale, sia escludere ogni disparità sociale tra i suoi soggetti, sia garantire a ciascuno di essi, in quanto persona umana ed in quanto cittadino e non in quanto nato entro o fuori del matrimonio, una serie di diritti fondamentali, detti appunto sociali, il cui contenuto va al di là del semplice diritto agli alimenti ».

Il problema non è di pura assistenza o di pietosa carità cristiana o di generica filan-

tropia che non libera il minore dal suo stato di inferiorità e non lo inserisce con pienezza di diritti nella società e non elimina le turbe psichiche che la sua condizione determina, ma essenzialmente prima psicologico e sociale, poi giuridico.

Il fine che la società deve perseguire, anche in attuazione dei principi contenuti negli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, è quello di assicurare al minore senza famiglia le condizioni per il suo sviluppo fisico, intellettuale, morale e spirituale e quella dignità sociale, espressione del diritto elementare di ogni essere umano che è dato segnatamente dal possesso di un regolare stato civile. A tale esigenza non risponde certamente l'attuale istituto della adozione, fondato sul principio di dare un figlio ai genitori che ne sono privi, ispirato ad esigenze particolari e individualistiche, e non fondato sui diritti del bambino.

L'adozione non è soltanto un atto strettamente giuridico, ma è un atto che implica situazioni di ordine psichico e sociale, è un atto profondamente umano con il quale si dà la possibilità di soddisfare il bisogno di amare e di essere amati.

« Un tempo » scriveva Launay « lo scopo essenziale era, per una famiglia che non aveva figli, la scelta di una persona che doveva ritenersi privilegiata di entrare a farvi parte. Oggi si tratta, per un bambino senza famiglia, di trovargliene una che deve considerarsi fortunata e felice di accoglierlo ». L'adozione è divenuta in questi ultimi tempi, sul piano sociale, un problema assai grave. Da quando, e sono alcuni anni, la osservazione sul comportamento del bambino è stata impostata su rigorose basi scientifiche, la psicologia ha definitivamente confermato la fondamentale importanza del rapporto psicologico tra la madre e il bambino nei primi anni di vita. Anzi, nel primo anno di vita, vi sono tutti i presupposti del futuro sviluppo del bambino. L'attività psichica ha inizio con la sua nascita e, nel brevissimo periodo della sua esistenza, il rapporto con la madre ha un valore determinante per il suo normale sviluppo, dal punto di vista psicologico. È stato accertato, a seguito di numerose ricerche, che la psiche del bambi-

no al di sotto dei tre anni è vulnerabilissima e che la separazione dalla madre a quell'età non avviene senza danni. Dai tre ai cinque anni la vulnerabilità per l'assenza della madre resta ancora considerevole, mentre si attenua tra i cinque e gli otto anni, se il bambino ha goduto di un buon rapporto con lei.

La sicurezza o la insicurezza affettiva genera uno stato di angoscia; i danni prodotti dalla separazione materna si avvertono dal sesto al dodicesimo mese, specie se il bambino ha goduto di un armonioso legame con la madre. Si riscontra che la tonalità affettiva è caratterizzata da apprensione e tristezza e il quoziente di sviluppo si abbassa. I danni prodotti possono essere limitati a questa età da un soddisfacente sostituto materno. L'adozione, fin dai primi mesi di vita, può apportare effetti salutari, data la necessità per il bambino dell'amore della donna, procreatrice o non, che lo ha affettuosamente allevato e che è divenuta così sua madre. Si crea, infatti, fin da questa età, quel mutuo amore fra madre e bambino che è noto con il nome di « ammaternamento » e che permette al bambino di acquistare equilibrio e maturità, che crea cioè, secondo studi condotti dalla dottoressa Quémada, la serie di relazioni primitive tra il bambino e la madre e segna per lui in maniera indelebile l'inizio della sua storia individuale.

L'ammaternamento è uno dei fatti più importanti della sua vita ed è l'atto costitutivo della sua personalità. Nota ancora la Quémada che, mentre un tempo il padre compariva tardivamente nella vita affettiva del bambino (per lo più dopo il primo anno), oggi nelle condizioni di vita attuali anche la moglie lavora fuori di casa e il marito si prende cura del neonato. Si creano perciò precoci legami anche tra padre e figlio. Quale sia l'importanza dell'apporto, sia sul piano bio-psicologico che sociale, fra ammaternamento ed adozione si rileva considerando gli effetti che derivano dalle carenze affettive precoci, cioè dalla mancanza di ammaternamento. Le cause sono l'istituzionalizzazione e l'incapacità della madre o del sostituto materno.

Il bambino che sia nato o che viva in un istituto, sia pure curato molto bene e grati-

ficato di affettuose attenzioni, non riuscirà a stabilire quei legami che solo l'ammaternamento può instaurare. Manca la stabilità delle cure e la sicurezza affettiva. Il bambino così vissuto è frustrato fin dalla nascita, è povero, incompleto e insoddisfatto, ma non meno infelice è quel bambino che viene bruscamente strappato dalla madre, giacché la separazione da questa crea una nuova e grave situazione.

Orbene, l'adozione ha il fine di dare una madre, un padre, una famiglia al bambino che ne era privo permettendogli di svilupparsi normalmente. Perciò gli psicologi consigliano, perchè l'ammaternamento riesca, che il bambino venga adottato quando è ancora molto piccolo, giacché il bambino ammarnato, sin dai primi mesi della sua vita, dalla madre adottiva si forma in questa famiglia e si sviluppa come se fosse stato procreato dai genitori adottivi.

Il principio che si è fatto strada, dopo ricerche condotte in vari Paesi e dopo i più recenti studi di psicologia sull'adozione, è che l'adozione deve essere compiuta per il bambino; principio questo che ha mutato radicalmente le basi sulle quali si sorreggeva l'istituto giuridico dell'adozione.

Occorre, a questo punto, sottolineare un problema assai grave, che ha formato oggetto di ricerche e di studi, che non può sfuggire ai giuristi e al legislatore e che in particolare non dovrebbe sfuggire ai genitori e a quanti ancora propendano a sostenere la preminenza del diritto del sangue: il problema cioè della revoca di un'adozione riuscita.

Un'adozione può essere infranta per due motivi: uno giuridico, cioè la revoca, e uno di natura psicologica, derivante dal fatto che i genitori naturali non hanno tenuto segreta la filiazione e vogliono riprendere il loro figlio. Strappare il bambino dai genitori adottivi per affidarlo ai genitori di sangue provoca, come si è visto, gravi conseguenze psichiche. Il trauma che il bambino può subire è tale da compromettere il suo equilibrio, il suo sviluppo e il suo atteggiamento verso la società, nei cui confronti può nutrire sentimenti di sfiducia quando non di avversione.

Concordi sono gli studiosi di psicologia infantile nel riconoscere che una procreatrice

non è solo per questo una madre e che i bambini non devono essere restituiti ai genitori naturali quale premio del loro ravvedimento ed anche quale riparazione di passata ingiustizia. « Il diritto primordiale del bambino — è stato autorevolmente scritto — è di restare con la donna che l'ha ammarnato, nella famiglia che lo ha circondato di amore e lo ha reso felice. È in questo spirito che si deve attualmente considerare e proteggere l'adozione ». « Quando i legami del sangue e quelli dell'ammaternamento sono distinti o anche contrastanti — osserva la Quémada — sono i legami dell'ammaternamento che prevalgono nell'interesse del bambino, per il suo equilibrio, la sua felicità, il suo avvenire. Nessun brusco cambiamento deve sopravvenire, nè deve essere decisa alcuna rottura definitiva ».

Il timore che il bambino potesse essere strappato ai genitori adottivi ha costituito spesso una remora per molte persone che si sono astenute dall'inoltrare domanda di adozione. Per troppo tempo la condizione dei minori è stata ignorata ed ancora oggi il problema non viene affrontato in tutta la sua estensione. Come se tutto dovesse essere relegato nella sfera privatistica, non ci si è occupati, e sembra non ci si voglia occupare, delle gravi implicazioni che comporta la situazione di abbandono in cui i minori si trovano, specie dopo che, all'età di dodici o quattordici anni, vengono dimessi dagli istituti di assistenza e immessi in una società che, quando non li disprezza, li ignora, respingendoli ai margini.

Non bisogna dimenticare che, se gli effetti di una vita senza famiglia si manifestano fin dai primi mesi, essi si accentuano nell'età adulta e sono caratterizzati, come notano Anna Freud e Buchingham, da contatti sociali superficiali, da mancanza di una reale affettività, da una reale incapacità di attaccarsi agli altri e di farsi veri amici, da assenza di reazioni affettive, strana indifferenza, furti, mancanza di concentrazione a scuola. Studi sistematici più recenti hanno posto in evidenza la loro incapacità di amare e di provare dei sentimenti di colpa.

Numerose indagini condotte in bambini orfani, illegittimi o abbandonati, accolti fin dai primi tempi di vita in istituti di assisten-

za, hanno chiarito, come osserva il Levi, la estrema importanza delle esperienze e delle emozioni infantili. « Le condizioni di disagio della prima età della vita » scrive il noto studioso « rappresentano un importante fattore della anormalità intellettuale (ritardo mentale, debolezza mentale), del disadattamento sociale (malessere affettivo, isolamento, vagabondaggio, nevrosi), dell'antisocialità (delinquenza, prostituzione) ».

Sono state eseguite di recente ricerche presso un centro medico-psico-pedagogico dell'ONMI; esse hanno portato alla conclusione che i disturbi nel rapporto fra madre e bambino nei primi anni di vita di questo hanno conseguenze gravissime per la formazione della personalità. L'Ossicini è pervenuto a queste conclusioni:

1) in tutti i tipi di esperienze con carenza di cure materne si è riscontrato un marcato *deficit* di sviluppo psichico;

2) il quantitativo del *deficit* è pressochè identico quale che sia il tipo di carenza di affetto materno, quando questa mancanza di protezione è stata sensibile. L'origine di fondamentali disturbi del carattere e della condotta va non solo ricercata nella sua genesi come legata ai primissimi anni di vita, ma è legata a precisi e sistematici disturbi nella regolazione madre-bambino e padre-bambino nel quadro della vita di gruppo familiare.

Un tale tipo di esperienze allarga il settore nel quale dovrebbe essere operata una più vasta riforma e una radicale trasformazione dei rapporti nei servizi di assistenza sociale negli ambienti di lavoro, per dare una adeguata soluzione ai più urgenti problemi di fronte ai quali si trova la madre lavoratrice. Problemi nuovi che il crescente sviluppo industriale e il lavoro della donna continuamente pongono e che concernono sia i rapporti madre-figlio, per l'influenza che hanno essi sulla formazione psichica del bambino, sia la personalità stessa della donna, per le turbe cui va soggetta e che alterano di conseguenza le condizioni per un sano e armonico rapporto madre-figlio.

Perciò, se l'adozione speciale favorisce la soluzione del problema del minore abban-

donato, dandogli una famiglia, non esaurisce la complessità di ulteriori rapporti che possono sorgere nel gruppo familiare e che sono comuni ad ogni famiglia.

Situazioni che non possono essere ignorate, queste, se si vuole creare, alla luce degli insegnamenti che le scienze sociali quotidianamente ci danno, un ambiente favorevole allo sviluppo psichico e intellettuale del minore.

Pur non disconoscendo l'influenza del fattore ereditario, i difetti dello sviluppo psichico dipendono notevolmente da un ambiente inidoneo e da carenza familiare. Il rapporto reale della madre con il bambino, fin dai primi mesi di vita, costituisce la situazione « pilota », come si esprime il Fornari, del pieno sviluppo affettivo. È ad esso che possono essere riferiti i disturbi precoci dello sviluppo infantile, disturbi che possono dipendere da carenza materna o da attitudine materna inadeguata.

La carenza materna è causa di depressione, di marasma, di un carattere aggressivo, ipertimico. Ogni bambino, secondo lo Spitz, necessita di una persona adulta materna che si occupi di lui solo e la carenza materna danneggia in modo irreparabile la personalità infantile.

Certo, a differenza del bambino normale che ha un regolare rapporto con la madre, il bambino ospedalizzato ha più frustrazioni che soddisfazioni, con un conseguente impoverimento della vita affettiva. L'ospedalizzazione porta allo spezzettamento della madre in tante infermiere e quindi alla pluralizzazione dell'oggetto reale d'amore; tale fatto è alla base del livello intellettuale basso che spesso si riscontra nei bambini ospedalizzati.

Sulla relazione fra carenza familiare e disadattamento sociale, dopo l'inchiesta presentata dal Bowlby all'OMS con il titolo « Cure materne e igiene mentale », non ci sono più dubbi.

La carenza materna e familiare si ha non soltanto nel caso di bambini abbandonati e ospitati in brefotrofi, ma anche quando i genitori o qualunque altra persona investita legalmente della sua tutela trascurano nei

suoi confronti le loro obbligazioni più elementari.

Anche in questo caso la società ha il dovere di intervenire per far prevalere il vero interesse del bambino. La nuova legge accoglie, nelle sue linee essenziali, le istanze espresse a seguito delle ricerche medico-psico-pedagogiche sulle cause delle varie anomalie riscontrate nei minori illegittimi, ricoverati o non in istituti, e mira, con la nuova concezione dell'istituto dell'adozione, ad eliminare le condizioni che concorrono nell'anormale sviluppo della personalità che è il principale fattore eziologico della delinquenza. Ma sarebbe ben poca cosa, perchè operante in un solo settore, se non fosse coordinata con altre più incisive riforme che maggiormente modifichino tutto un complesso di cause le quali nella loro interdipendenza determinano una situazione di deviazione e di disadattamento sociale, con manifestazioni di asocialità e dissocialità. Non è sufficiente, anche se è necessario, dare una famiglia ad un bambino che non l'ha, ad un bambino privo di assistenza materna e morale da parte dei genitori, se poi non si riformano, adeguandole ai nuovi orientamenti delle scienze sociali, tutte quelle istituzioni attraverso le quali si svolge e si sviluppa la vita del bambino fino all'età adulta: soprattutto la scuola che costituisce il più importante incontro con l'ambiente esterno.

Se nella primitiva evoluzione psichica del bambino i genitori, e in particolar modo la madre, hanno un ruolo strutturante, non minor ruolo ha il personale insegnante al quale il bambino viene affidato ad un'età nella quale la separazione dalla madre e un'inadeguata assistenza affettiva producono ancora i loro effetti negativi.

Ma, a parte questo ordine di considerazioni, la legge risponde nei criteri di massima al più moderno orientamento psico-sociologico accolto anche dalle legislazioni di altri Paesi. Essa ha tenuto presenti alcuni elementi che possono assicurare la riuscita della adozione: in primo luogo consentendola soltanto a coniugi uniti in matrimonio, giacchè è necessario per il bambino la presenza di un padre e di una madre; richiedendo poi

un'età giovanile, per gli adottanti, in quanto secondo un'esperienza acquisita sul piano psicologico « la vita normale della famiglia è facilitata quando l'età dei genitori adottivi si avvicina all'età normale dei genitori naturali »; inoltre consentendo più adozioni, che favoriscono il migliore sviluppo della personalità del bambino; facendo cessare, infine, i rapporti dell'adottato con la famiglia originaria il che consacra la preminenza della famiglia degli affetti rispetto alla famiglia del sangue.

Tuttavia, molte osservazioni andrebbero avanzate per quanto concerne la procedura occorrente per ottenere il provvedimento di adozione speciale. Il meccanismo appare complesso e macchinoso, quasi defatigatorio, andrebbe perciò snellito e reso più agile. Ma perchè la legge abbia applicazione rispondente allo spirito che la informa, devono essere create condizioni idonee per la sua attuazione. Innanzitutto, essendo stata demandata alla competenza dei tribunali per i minorenni la valutazione dei requisiti morali, psichici e sociali degli adottanti, è necessario modificare (e qui è sua competenza, onorevole Ministro della giustizia) o meglio formare la pianta organica dei magistrati per i minorenni che dovrebbero essere estratti tra i giovani dotati di una preparazione specifica e con attitudini alla particolare materia; in secondo luogo, dovrebbe essere aumentato e migliorato qualitativamente il personale tecnico (oggi le assistenti sociali in Italia sono 250) che già è esiguo per il lavoro che attualmente svolge presso il tribunale dei minorenni. Esso dovrebbe svolgere una funzione di ausilio per il magistrato, compiendo indagini ed accertamenti sulle condizioni ambientali e morali e sulla personalità degli adottanti. In mancanza di un idoneo personale, si corre il rischio che tutto si risolva sulla base di sommarie informazioni degli organi di polizia oppure che si affidi l'incarico ad enti privati, senza le garanzie che potrebbe dare soltanto una indagine eseguita da personale ausiliario dell'organo giudiziario.

Occorre quindi, onorevole Ministro, preoccuparci di apprestare gli strumenti idonei attraverso i quali la legge possa conseguire

i suoi fini. Diversamente i suoi effetti o saranno limitati o non saranno quelli dovuti. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Presentazione di disegno di legge

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia* Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del Ministro della sanità, il seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 8 maggio 1967, n. 247, recante provvedimenti straordinari per la profilassi della peste suina classica e della peste suina africana » (2215).

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia della presentazione del predetto disegno di legge.

Annuncio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

C A R E L L I , *Segretario:*

DERIU. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che l'istruzione professionale, intesa nel suo significato di preparazione generica e specifica, culturale e pratica, è il problema di fondo che si collega strettamente al processo di sviluppo economico della Nazione e che influisce direttamente nella politica di elevazione e di promozione umana delle classi lavoratrici,

l'interpellante chiede di sapere se, anche in aderenza a quanto previsto nel Piano quinquennale di sviluppo, non ritenga necessario e urgente elaborare un provvedi-

mento legislativo il quale, facendo giustizia di metodi e sistemi non più rispondenti ai moderni criteri didattici e formativi, imposti tutta la complessa materia della istruzione professionale su basi razionali e idonee, secondo le esigenze delle nuove tecniche lavorative.

La nuova struttura sociale, quale è venuta delineandosi in seguito all'esodo della mano d'opera dalla agricoltura; l'introduzione nei processi produttivi di moderne tecnologie; la diffusione di attività terziarie in relazione alle mutate esigenze del mercato interno, rendono imperioso affrontare con mezzi congrui e realisticamente la preparazione della mano d'opera ai compiti impegnativi e specializzati imposti dal progresso tecnico-scientifico della produzione nei fondamentali settori dell'economia.

Improrogabile appare l'esigenza di procedere all'unificazione dei numerosi Enti; alla loro selezione e caratterizzazione; altrettanto necessaria si presenta la eliminazione di molte iniziative a carattere privatistico, non di rado con fini di mera speculazione e sempre — al pari degli Enti pubblici — prive di idonea attrezzatura tecnica e di personale seriamente capace e preparato.

Ciò è tanto più urgente ed opportuno nel Mezzogiorno, dove la mancanza quasi assoluta di aziende — tanto di tipo industriale quanto di tipo agricolo — non consente alcuna azione formativa in favore dei giovani delle nuove leve, così come non consente il recupero professionale di quei lavoratori che sono costretti a lasciare la vecchia occupazione per cercare lavoro in altre attività produttive.

L'istituzione di « Centri », attrezzati ed organizzati sul modello degli stabilimenti in produzione, con quadri di insegnanti teorici e pratici di alto livello, finanziati e curati dallo Stato, appare una iniziativa non solo di grande importanza ma addirittura indispensabile e condizionante l'ipotizzato sviluppo economico in tutta l'area meridionale. (603)

TERRACINI, MARIS. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione intol-

lerabile creata nel servizio dei trasporti urbani di Messina per arbitraria iniziativa della Società concessionaria di quel servizio (SATS) la quale: 1) ha ridotto al minimo le percorrenze degli autobus interrompendo così i collegamenti con numerosi villaggi periferici del territorio comunale; 2) ha dato preavviso di licenziamento per l'inizio di questo mese di maggio a ben 175 dipendenti; 3) non ha ancora pagato e si rifiuta di pagare al personale gli stipendi dei mesi di marzo e di aprile — e tutto ciò nell'acquiescente e incoraggiante silenzio delle Autorità sia statali che regionali e comunali.

Per conoscere ciò che si intende fare a proposito della corresponsione alla SATS dei contributi statali alla stessa versati affinché esercisca tutte le linee e i percorsi previsti nella concessione, contributi che devono essere sospesi ove la Società concessionaria non ripristini nel suo intero la situazione preesistente alle inadempienze su denunciate, per la cui responsabilità occorre precisa informazione circa la condotta tenuta dagli Organi periferici del Ministero i quali, a quanto risulta, avrebbero autorizzato e approvato la riduzione dei servizi gestiti dalla SATS, i preavvisi di licenziamento e addirittura la mancata corresponsione degli stipendi e dei salari, coprendo in tal modo un'azione che gravemente colpisce gli interessi della cittadinanza messinese offendendo insieme obblighi precisi di legge. (604)

AUDISIO. — *Ai Ministri della sanità, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per essere informato in ordine alle misure assunte per impedire che si ripetano i tristi e gravi episodi di avvelenamento e di intossicazione — purtroppo ripetutisi con sempre maggiore frequenza — in seguito alla ingestione di alimenti contaminati da antiparassitari agricoli.

Preoccupato per i luttuosi casi già segnalati dalle cronache giornalistiche, l'interpellante ritiene sia indispensabile stabilire chiaramente, dal punto di vista scientifico, se e

quanto gli antiparassitari di sintesi organica, sempre maggiormente impiegati in agricoltura, sono insidiosissimi veleni per uomini, animali e piante e per la stessa fertilità del suolo. (605)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

C A R E L L I, *Segretario:*

ADAMOLI, MINELLA MOLINARI Angiola. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quale iniziativa abbia assunto od intenda assumere in relazione alla situazione che si è creata alla Facoltà di medicina dell'Università di Genova sia per lo sciopero degli assistenti universitari che per l'occupazione delle aule da parte degli studenti.

L'azione degli assistenti e degli studenti, sostenuta dalla generale solidarietà dei genovesi ed espressa solennemente da ogni parte politica nel Consiglio comunale, è particolarmente diretta:

1) da parte degli assistenti universitari, con lo sciopero didattico e scientifico proclamato a tempo indeterminato dal 10 aprile 1967, alla riforma dell'Università e alla riforma ospedaliera;

2) da parte degli studenti:

a) all'impegno ufficiale da parte del Consiglio di Facoltà sulla regolare effettuazione della sessione estiva di esami, procrastinando gli appelli per un numero di giorni pari a quelli trascorsi in agitazione;

b) ad una decisione del Consiglio di Facoltà con la quale esso si impegni ad una azione riformatrice a lunga scadenza sul piano didattico e sul piano del riordino degli studi;

c) ad una decisione del Consiglio di Facoltà con la quale vengano accolte, a breve scadenza, alcune richieste immediate fra le quali l'introduzione di insegnamenti che valorizzino l'impronta scientifica della Facoltà,

la separazione delle lauree in medicina e in chirurgia, una nuova visione dei rapporti didattici che valorizzi l'apporto critico dello studente, la istituzione di sale di studio, il prolungamento dell'orario di apertura delle varie biblioteche. (1820)

VIGLIANESI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali sono i motivi per i quali è stato impedito ad un detenuto non ancora giudicato ed in grave ed imminente pericolo di vita di essere visitato da un illustre clinico specialista, il quale su richiesta della madre e dei difensori e munito di regolare permesso del Giudice istruttore per disinteressata ragione di umanità si era recato da Roma a Perugia attendendo inutilmente oltre due ore alla porta del Carcere giudiziario.

Chiede ancora di conoscere come tale condotta del Direttore e del sanitario del Carcere di Perugia possa conciliarsi col principio costituzionale della presunzione di innocenza dei cittadini non ancora giudicati e con il principio sociale per il quale la vita umana debba essere, specie in un Paese civile — comunque — garantita con tutti i mezzi a disposizione della scienza e con tutti i possibili sforzi della solidarietà umana; principi che, nel caso in oggetto, andavano maggiormente rispettati onde evitare che la morte, prima del giudizio, di un imputato di un reato che tanta impressione ha destato alla pubblica opinione potesse sottrarre l'accertamento della verità all'esame definitivo dei giudici. (1821)

AUDISIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Dopo le sue recenti dichiarazioni rilasciate in occasione dell'inaugurazione della centrale di imbottigliamento di Codogno, per essere informato circa i criteri che il Governo intende seguire per dare alla politica vitivinicola italiana concrete prospettive di affermazione e di sviluppo sia sul mercato nazionale quanto verso i Paesi esteri, soprattutto considerando le prossime scadenze del Mercato comune europeo. (1822)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

BERNARDINETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali il Governo italiano, nonostante l'invito ricevuto, non ha inviato i propri rappresentanti alla 3ª Conferenza internazionale sulla legislazione relativa agli ex combattenti e vittime della guerra; Conferenza organizzata dalla *Fédération Mondiale des Anciens Combattants* (FMAC) e tenutasi a Londra dal 17 al 21 aprile 1967.

L'interrogante fa presente che nelle precedenti due Conferenze il Governo italiano aveva inviato i suoi rappresentanti nelle autorevoli persone di alti funzionari della Direzione generale delle pensioni di guerra, e che alla Conferenza di Londra tale assenza è stata particolarmente rilevata essendo tutte le altre Nazioni ufficialmente rappresentate.

Le Associazioni combattentistiche italiane aderenti alla FMAC hanno peraltro preso atto con rammarico dell'accaduto essendo fuori dubbio che nella circostanza il nostro Governo avrebbe con la sua presenza dimostrato fattivamente quella particolare sollecitudine verso i più impellenti problemi che assillano le categorie più benemerite della Nazione; sollecitudine che gli interessati giustamente si attendono (6211)

BERNARDINETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, nello spirito della legge n. 831 del 1961 e quale equo riconoscimento dei sacrifici sostenuti e della riconoscenza dovuta dalla comunità nazionale, non ritenga opportuno immettere nei ruoli della scuola media di ogni ordine e grado i professori di ruolo abilitati, aventi la qualifica di combattenti, invalidi di guerra, vedove e orfani di guerra, reduci dalla deportazione e perseguitati politici. (6212)

DERIU. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se la città di Portotor-

res (Sassari) sia stata o meno presa in considerazione ai fini dell'esercizio dei commerci marittimi dei *containers*, dei quali si è interessata la apposita Commissione, che avrebbe di recente concluso i propri lavori.

La scelta di Portotorres appare, e per ragioni economiche e per ragioni geografiche, estremamente felice oltre che assolutamente necessaria, anche in rapporto alle speciali invasature che si stanno predisponendo per l'attracco dei traghetti e per l'installazione delle nuove attrezzature meccaniche. (6213)

PACE. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere come intende ovviare alla disoccupazione che minaccia la mano d'opera ora impiegata (715 unità di fronte alle oltre 1.000 unità raggiunte in tempi decorsi) nello Stabilimento dell'ATI di Lanciano, nell'attuazione del programma previsto per gli anni venturi;

per invitarlo a considerare l'urgenza di scongiurare tanto danno, che incide su tutta l'economia non solo locale ma anche della vasta zona che gravita su Lanciano, provvedendo a disporre, nel possibile incremento della produzione, nuovi cicli di lavorazione che la capacità di una mano d'opera esperta vale a garantire, o provvedendo a promuovere l'insediamento di un opificio manifatturiero dei Monopoli;

per rappresentargli il vivo fermento che regna in Lanciano e nella zona circostante e la necessità di scongiurare temute esasperazioni. (6214)

PACE. — *Al Ministro dei trasporti e della aviazione civile.* — Per conoscere se è vero che, con l'entrata in vigore del prossimo orario ferroviario, sarà soppresso il treno accelerato 719, in partenza da Pescara alle ore 23,10 e in arrivo a Termoli alle ore 0,45, con fermata a tutte le stazioni intermedie (tra le quali, quelle di notevole traffico di Francavilla al Mare, Ortona a Mare, San Vito-Lanciano, Vasto), mentre il successivo direttissimo 451 Milano-Ancona-Bari-Lecce, in partenza alle ore 1,18, ferma solo a Termoli;

per invitarlo a considerare che tale soppressione è di gravissimo pregiudizio per tutte le località interessate, che verrebbero a restare tagliate fuori dal collegamento con Pescara con l'ultimo treno utile in partenza da Pescara alle 19,08, in arrivo a Termoli alle 21,09, e insino al treno leggero 301 del mattino successivo in partenza da Pescara alle ore 6,08 con arrivo a Termoli alle 7,58. Particolare danno deriva alle popolazioni del lancianese e del vastese per il collegamento con Roma, dal momento che, partendosi da Roma alle 18,33, non si potranno raggiungere le località di destinazione prima del mattino successivo;

per sollecitarlo a provvedere, in sua responsabile determinazione, o revocando la disposta soppressione o istituendo le fermate del direttissimo 451 alle stazioni di Ortona, San Vito-Lanciano e Vasto. (6215)

ROMANO. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso che, sin dal 1947, l'Amministrazione degli Ospedali riuniti di Salerno ha indebitamente trattenuto i compensi sanitari corrisposti ai medici dagli enti mutualistici, facendone saltuariamente oggetto di graziose, parziali elargizioni in occasione di festività;

che alla data del 30 giugno 1966 le somme incassate e non corrisposte ammontavano a ben 260 milioni di lire;

che, a seguito di minaccia di sciopero da parte dei sanitari, si addivenne ad un compromesso in base al quale le somme arretrate sarebbero state versate in varie soluzioni a partire dal febbraio 1967;

che, non avendo l'Amministrazione tenuto fede agli impegni liberamente sottoscritti, i sanitari hanno minacciato uno sciopero ad oltranza a decorrere dal giorno 10 maggio 1967; che lo sciopero rischia di aggravare il caos amministrativo e sanitario che, per il malgoverno diffuso negli anni, impera nell'importante complesso ospedaliero,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti ritenga di dover adottare per il normale e retto funzionamento dell'Ente

e, soprattutto, per scongiurare lo sciopero incombente. (6216)

ROMANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga di dover invitare l'ANAS a dare la sua adesione alla richiesta formulata dal comune di Vietri sul Mare (Salerno) per la cessione in fitto dei locali sottostanti la piazza G. Matteotti, recentemente costruiti nello stesso Comune e ricavati dalla base della piazza stessa, perchè possano essere adibiti a sede permanente di una mostra della ceramica localmente prodotta. (6217)

TEDESCHI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se risponda al vero la notizia secondo la quale sarebbe stato negato il preventivo assenso per la promozione in Forlì di una centrale per la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti avicoli del Consorzio cooperativo produttori avicoli romagnoli in quanto il settore avicolo, in considerazione dell'attuale *surplus* della produzione, non dovrebbe essere incentivato.

Se non ritenga invece che sia indispensabile l'assunzione di iniziative che, in armonia con le direttive comunitarie, abbiano il fine di autodisciplinare la produzione e di armonizzare la produzione stessa con il mercato di consumo proprio grazie all'ausilio di una moderna organizzazione commerciale direttamente gestita dagli stessi produttori. (6218)

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, GATTO Simone. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se corrisponda a verità il fatto che sono in corso con impiego della draga gigante *Sunlight* i lavori di scavo per il « canale dei petroli » dal porto di Malamocco a Marghera per la creazione cioè di una via d'acqua rettilinea profonda 10-12 metri che porterà i grossi bastimenti nel cuore della laguna.

Poichè da anni sono stati denunciati i pericoli che ogni scavo di canali profondi attorno al centro storico e in laguna comporta; poichè simili lavori hanno come conse-

guenza la trasformazione della laguna in un vero « mare piccolo » con le conseguenze che moto ondoso e maree potrebbero avere per la città; poichè sono stati già stanziati i fondi e nominata una commissione per i problemi di Venezia e per la sua salvezza, parrebbe agli interroganti ragionevole sperare che nessuna opera tendente a variare le condizioni batimetriche, ecologiche, idrologiche della laguna abbia ad essere intrapresa senza l'assoluta certezza che essa non rechi danno al centro storico di Venezia e al complesso lagunare. (6219)

ROMANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere come ritiene che possa conciliarsi col preciso disposto dell'articolo 52, comma secondo, della Costituzione, la norma instaurata con la circolare numero 187 del 19 aprile 1967, protocollo 124650/627/Gui, in base alla quale gli insegnanti con incarico triennale, assenti dal servizio per adempiere agli obblighi militari di leva, possono essere riassunti in servizio nel posto d'insegnamento loro conferito solamente entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno del triennio. (6221)

AUDISIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se e quando verrà presa in favorevole considerazione l'istanza presentata il 5 aprile 1967 dall'Amministrazione comunale di Silvano d'Orba (Alessandria) alla Direzione generale viabilità ordinaria — Divisione VI — tramite l'Ufficio del genio civile di Alessandria, tendente ad ottenere il contributo statale dell'80 per cento ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 1962, n. 181 — lettera A — primo comma, per l'esecuzione dei lavori di sistemazione e di ammodernamento delle strade comunali per una spesa complessiva di lire 58.200.000. (6222)

GRAMEGNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per informarlo di quanto avviene ai lavoratori emigrati all'estero per ragioni di lavoro, ed in speciale modo ai braccianti agricoli della Puglia, in merito alla loro posizione in relazio-

ne ai benefici previdenziali ed assistenziali, dai quali benefici non solo si trovano esclusi essi, appena emigrano, ma vengono esclusi anche i loro familiari che rimangono in Italia, in violazione delle precise disposizioni di leggi vigenti nel nostro Paese.

Per informarlo inoltre della posizione assunta dagli organi periferici del suo Ministero nei confronti di quei lavoratori emigrati e dopo qualche tempo rientrati in Italia verso i quali non solo si continua a non corrispondere quelle previdenze ed assistenze che la legge loro riconosce, ma si rifiuta la qualificazione che avevano prima della loro partenza per l'estero, sicchè essi ed i loro familiari sono privati oltre che dell'assistenza medica e farmaceutica, anche del diritto a riscuotere il sussidio di disoccupazione e gli assegni familiari cui hanno diritto.

L'interrogante chiede di conoscere quale è il pensiero dell'onorevole Ministro in merito a quanto innanzi denunziato. (6223)

MACCARRONE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se, in considerazione che i contributi per i servizi decentrati della pesca, erogati alle Amministrazioni provinciali nei diversi anni, a partire dal 1956 sono di consistenza irrisoria e sono rimasti invariati nonostante l'aumento notevolissimo dei pescatori e delle conseguenti entrate per l'Erario, non intenda provvedere, per quanto di sua competenza, ad un adeguamento dei fondi di bilancio e alla erogazione, anche a partire dal 1967, di contributi più adeguati alle necessità del servizio;

se inoltre non reputi opportuno richiamare l'attenzione dei suoi colleghi di Governo sulla necessità di non ostacolare, con tagli ingiustificati apportati ai bilanci delle Province, l'azione che le Amministrazioni locali stanno compiendo per un adeguamento dei servizi alle effettive esigenze del settore. (6224)

MAMMUCARI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se non ravvisi l'opportunità di proporre provvedimenti atti a impedire il

crollò economico di aziende e ditte commerciali e artigiane site lungo il tratto Ponte Flaminio-Piazza Risorgimento in Roma, determinabile a seguito della costruzione della linea metropolitana per viale Giulio Cesare o via Cola di Rienzo, costruzione che dovrebbe attuarsi a « cielo aperto », così come avvenne per la via Tuscolana, con le conseguenze economiche negative per negozianti e artigiani a tutti note. (6225)

MAMMUCARI, COMPAGNONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali ostacoli si frappongono alla definitiva approvazione del progetto, presentato dall'Amministrazione comunale di Poli (Roma) ai sensi della legge n. 184 del 1953, relativo alla ristrutturazione del ponte della Moletta e alla costruzione del tratto stradale Poli-Palestrina, per una spesa complessiva di 60 milioni di lire.

Gli interroganti fanno presente che tali opere sono al primo posto nella graduatoria delle opere stabilite dal Genio civile e che la loro attuazione determinerebbe una forte valorizzazione agricola e turistica della zona. (6226)

PREZIOSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intenda adottare in favore di alcune centinaia di laureati in scienze economico-marittime, da due anni o più utilizzati nelle scuole medie di Stato, per l'insegnamento di matematica ed osservazioni scientifiche, onde evitare che gli stessi, col prossimo anno scolastico, vengano a perdere il posto, in virtù dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1298 del 21 novembre 1966, il quale non contempla tale titolo di studio fra quelli validi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Ed invero si fa presente al riguardo che il predetto articolo 7 dispone che, nelle due prossime sessioni d'esame, è consentita la partecipazione all'abilitazione per l'insegnamento di matematica ed osservazioni scientifiche a coloro che siano in possesso di laurea in economia e commercio

mentre la relazione ministeriale al citato decreto giustifica il disposto dell'articolo 7, con la necessità di consentire a numerosi laureati in economia e commercio, i quali hanno prestato e prestano servizio nelle scuole medie per l'insegnamento di cui sopra, di conseguire l'abilitazione e di avere la possibilità di procurarsi una sistemazione definitiva nella Scuola.

Per lo stesso motivo bisogna considerare che i laureati in scienze economico-marittime, in virtù della legge n. 67 del 1° febbraio 1960, che dichiara i due titoli accademici (laurea in economia e commercio e laurea in scienze economico-marittime) equipollenti ai fini dell'ammissione agli impieghi nella Pubblica amministrazione, sono stati compresi, in uno ai laureati in economia e commercio, in una unica graduatoria provinciale, giusta ordinanza ministeriale relativa agli incarichi e supplenze per gli anni scolastici 1965-66 e 1966-67.

In particolare l'interrogante mentre sottolinea la palese sperequazione venutasi a determinare fra i due gruppi di laureati come sopra — che in realtà, per gli studi seguiti e per il servizio prestato nella scuola, sono da considerarsi su di un piano di assoluta parità — fa presente altresì la necessità che, ad evitare una evidente ingiustizia ai danni dei laureati in scienze economico-marittime, si renda indispensabile adottare un urgente provvedimento ministeriale, a supplemento ed integrazione delle disposizioni emanate già a riguardo, con cui si consenta ai laureati in scienze economico-marittime la partecipazione agli esami di abilitazione e, in primo luogo, l'inclusione nella graduatoria provinciale come previsto per i laureati in economia e commercio dal decreto già citato. (6227)

PREZIOSI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se non reputa opportuno e necessario disporre che sia riesaminata la grave decisione adottata dal suo Ministero dell'abolizione del servizio ferroviario di trasporto merci nella tratta ferroviaria Rocchetta S. Antonio Avellino.

Ed invero la nuova mutilazione apportata alla rete ferroviaria suddetta — che si

afferitava fosse indispensabile attuare per un migliore funzionamento del servizio — si è appalesata quanto mai dannosa per i modesti e laboriosi operatori economici di una zona tanto depressa, in quanto il servizio trasporto merci, effettuato dall'Istituto nazionale trasporti, viene praticato non solo a tariffa maggiorata, ma anche con ritardi che a volte superano ogni limite consentito, sì che il cosiddetto rimedio che si è voluto apportare è peggiore del presunto male.

Di conseguenza l'interrogante chiede all'onorevole Ministro di esaminare la possibilità di un nuovo provvedimento da adottare per il ripristino del servizio merci sulla tratta ferroviaria Rocchetta S. Antonio Avellino, assolutamente indispensabile per la vita economica delle zone dell'Alta Irpinia soprattutto, fino a quando un progetto definitivo per i così detti rami secchi delle nostre strade ferrate non sia stato portato alla sovrana valutazione delle Assemblee legislative. (6228)

FRANZA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — In relazione al problema, ormai annoso, del consolidamento dell'abitato della città di Ariano Irpino per lo che vennero stanziati negli esercizi finanziari dal 1950 al 1956 circa 300 milioni, utilmente impiegati per le coste Tranesi, Calvario e per il burrone Loreto;

poichè la totale sospensione di finanziamenti, col pretesto di impegnativi studi in corso, ha impedito di dare inizio alle già progettate opere di contenimento della voragine detta « Camoline » sulla quale, quasi a picco, gravita gran parte dell'agglomerato urbano,

tenuto conto degli imponenti smottamenti verificatisi nei decorsi mesi proprio nella zona Camoline, chiede di conoscere quali provvedimenti si ritiene di poter adottare con l'urgenza imposta dalla situazione di grave pericolo in atto. (6229)

NENCIONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Con riferimento al fatto:

che alcuni ignoti hanno danneggiato il ceppo dedicato a Duccio Galimberti eretto sulla statale Torino-Cuneo;

che il Questore di Cuneo (per la seconda volta) infrangendo la norma contenuta nell'articolo 13 della Costituzione della Repubblica ed esponendo con atto arbitrario all'Autorità giudiziaria presunti quanto inesistenti indizi a carico di alcuni iscritti al MSI otteneva decreti di perquisizione domiciliare;

che l'iscrizione ad un partito non può essere contrabbandata come elemento di responsabilità, ed in fatto le perquisizioni dirette alla ricerca di « armi ed arnesi usati per il fatto » hanno dato risultato assolutamente negativo, nè poteva essere altrimenti per l'estraneità degli indiziati;

che non sono state indirizzate le ricerche verso gli ormai noti elementi provocatori ed i loro mandanti per ragioni tanto intuibili quanto trasparenti di carriera,

l'interrogante chiede all'onorevole Ministro di conoscere se non ritenga opportuno esperire una inchiesta e se non reputi esigenza costituzionale la tutela di tutti i cittadini da evidente abuso di autorità che costituisce anche violazione della legge penale. (6230)

NENCIONI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Con riferimento all'attuale assetto telefonico per cui i cittadini della « Grande Milano » non hanno parità di diritti e di oneri ma assurde disparità di trattamento e discriminazioni inconcepibili da casa a casa nella stessa strada come avviene in Bollate, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Peschiera, Settimo Milanese ed altri comuni minori;

l'interrogante chiede all'onorevole Ministro di conoscere se non intenda provvedere con urgenza a risolvere una questione che per la sua sostanziale ingiustizia ha diffuso un profondo malcontento fra la popolazione dei comuni stessi. (6231)

Annunzio di ritiro di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'elenco di interrogazioni ritirate dai presentatori.

CARELLI, Segretario:

n. 1767 del senatore Guarnieri.

Annunzio di interpellanze trasformate in interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'elenco di interpellanze trasformate dai presentatori in interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

CARELLI, Segretario:

n. 425 del senatore Roda nella interrogazione n. 6220.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 10 maggio 1967

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 10 maggio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputati **DAL CANTON** Maria Pia ed altri. — Modifiche al titolo VIII del libro I del codice civile « Dell'adozione » ed inserimento del nuovo capo III con il titolo « Dell'adozione speciale » (2027) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Proroga della durata dell'applicazione dell'addizionale istituita con l'articolo 18 della legge 26 novembre 1955, n. 1177 (1973) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (1773).

3. **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** — Estradizione per i delitti di genocidio (1376-bis) (*In prima deliberazione*).

ne: approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 7 ottobre 1965; dal Senato, nella seduta del 12 ottobre 1966. In seconda deliberazione: approvato dalla Camera dei deputati, con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti, nella seduta del 26 gennaio 1967).

4. BOSCO. — Inclusione dei tribunali di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di Presidente e di Procuratore della Repubblica (891).

5. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

III. Seguito della discussione della proposta di modificazioni agli articoli 63 e 83 del

Regolamento del Senato della Repubblica (Doc. 80).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. TERRACINI e SPEZZANO. — Del giuramento fiscale di verità (1564) (*Iscritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del Regolamento*).

2. VENTURI e ZENTI. — Riapertura e proroga del termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare (1867).

La seduta è tolta (ore 20,05).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari